Allegato “**A**”

Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

(Titolo III-bis della parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni)

Impianto per la fabbricazione di prodotti chimici organici (materie plastiche biodegradabili)

Installazione sita in Via Giulio Pastore, 18 – Zona industriale “B”
del Comune di Termoli

Proponente:
società “BIO VALORI WORLD Società Benefit”

RELAZIONE ISTRUTTORIA FINALE

predisposta dall’ARPA Molise

Regione MOLISE
ARPA Molise
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale

Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

art. 29-quater del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

RELAZIONE ISTRUTTORIA finale

BIO VALORE WORLD S.p.A. SOCIETÀ BENEFIT

Fabbricazione di prodotti chimici organici (materie plastiche biodegradabili)

EarthBi®
Italian innovative Biotech

Installazione alla via Giulio Pastore, 18, in località Z.I. "B" del Comune di TERMOLI

gestore: sig. Davide Vincenzo Giuseppe SCARANO
referente IPPC: sig. Davide Vincenzo Giuseppe SCARANO

ISTRUTTORE
ing. Giuseppe CARUSO

COORDINATORE
dott. Carmine TARASCO

rev. 1.2
agosto 2021

ARPA molise
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
Direzione Tecnico Scientifica
U.O.C. delle Attività Tecniche ed Informatiche
Staff per le Procedure Autorizzative e Valutative / Procedure di A.I.A.

INDICE degli ARGOMENTI

INTRODUZIONE 3
1 DESCRIZIONE DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO E DEL CICLO PRODUTTIVO 4
1.1 Premessa 4
1.2 Ciclo produttivo ed assetto impiantistico esistente 4
1.3 Valutazioni delle pressioni ambientali dell'installazione IPPC 5
2 VALUTAZIONE INTEGRATA DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI AI REQUISITI IPPC 24
2.1 Premessa 24
2.2 Grado di applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (B.A.T.) sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica 24
3 ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ IPPC CODICI 4.1 IN CONFORMITÀ AI CRITERI IPPC 29
3.1 Premessa 29
3.2 Adeguamento degli impianti alle migliori tecniche disponibili 29
3.3 Adeguamenti degli impianti alla "*Disciplina Scarichi*" del P.T.A. della Regione MOLISE 30
3.4 Capacità produttive 30
3.5 Produzioni attive autorizzate 31
3.6 Materie prime materie/ausiliari autorizzate 31
3.7 Emissioni in atmosfera 31
3.8 Sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne 37
3.9 Trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne 38
3.10 Prevenzione dall'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne 39
3.11 Scarichi idrici di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale 39
3.12 Scarichi idrici di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale 42
3.13 Scarichi idrici recapitanti in fogna consortile del C.S.I. Valle del Biferno 43
3.14 Produzione dei rifiuti 44
3.15 Emissioni sonore 45
3.16 Consumo di materie prime/ausiliari ed intermedi di produzione 46
3.17 Consumi di risorse idriche 46
3.18 Produzione e consumi di energia, consumi di combustibili ed efficienza energetica 46
3.19 Gestione degli impianti 46
3.20 Prevenzione incidenti 46
3.21 Gestione delle condizioni straordinarie e di emergenza 47
3.22 Gestione delle aree carico e scarico e del parco serbatoi/aree stoccaggio 47
3.23 Indicatori di prestazione ambientale 47
3.24 Acque sotterranee e suolo 48
3.25 Sistema di gestione ambientale 49
3.26 Modifica degli impianti o variazione del Gestore 49
3.27 Dismissione e ripristino dei luoghi 49
3.28 Prescrizioni da altri procedimenti autorizzativi 50
3.29 Piano di Monitoraggio 50
3.30 Obblighi di comunicazione 50
4 PIANO DI MONITORAGGIO 51
4.1 Criteri generali, esecuzione e revisione del Piano di Monitoraggio 51
4.2 Dematerializzazione del cartaceo 51
4.3 Gestione e presentazione dei dati 52
4.4 Validazione dei dati 52
4.5 Indisponibilità dati di monitoraggio 52
4.6 Eventuali non conformità 52
4.7 Obbligo di comunicazioni annuale 52
4.8 Attività a carico del Gestore 52
4.9 Attività a carico dell'Ente di controllo 53
4.10 Emendamenti al Piano di Monitoraggio 53
4.11 Costo dei Controlli 53
ALLEGATO 1 54
ALLEGATO 2 55
ALLEGATO 3 56
ALLEGATO 4 57
ALLEGATO 5 58
ALLEGATO 6 59
ALLEGATO 7 63

Introduzione

La presente Relazione Istruttoria finale definisce il quadro prescrittivo del titolo abilitativo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 alla luce dell'istanza acquisita ai prott. ARPA Molise nn. 977/2021 e 978/20021 del 20/01/2021, così come aggiornata, integrata e modificata dai successivi aggiornamenti documentali del 17/02/2021 (acquisiti ai prott. ARPA Molise nn. 2817/2021, 2818/2021, 2819/2021 e 2821/2021 del 17/02/2021), per il primo rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale relativa a impianti nuovi proposta dal Gestore dell'installazione di fabbricazione di prodotti chimici organici (materie plastiche biodegradabili) della BIO VALORE WORLD S.p.A. SOCIETÀ BENEFIT, da ubicare alla via G. Pastore, 18, in località Z.I. "B" del Comune di TERMOLI (CB),

nonché delle determinazioni della prima Conferenza di Servizi decisoria del 07/04/2021 (acquisite al prot. ARPA Molise n. 6635/2021 del 19/04/2021), del successivo aggiornamento documentale ex art. 29-quater, comma 8, del D.Lgs.152/2006 del 03/05/2021 (acquisito al prot. ARPA Molise n. 7465/2021 del 03/05/2021), dell'aggiornamento documentale volontario del 21/06/2021 (acquisito al prot. ARPA Molise n. 10407/2021 del 21/06/2021), dell'aggiornamento documentale volontario del 22/07/2021 (acquisito al prot. ARPA Molise n. 12257/2021 del 22/07/2021), dell'ulteriore aggiornamento documentale volontario del 29/07/2021 (acquisito al prot. ARPA Molise n. 12800/2021 del 30/017/2021) e delle determinazioni della seconda Conferenza di servizi decisoria del 29/07/2021 (trasmesse con comunicazione n. 130472/2021 del 09/08/2021 della Regione MOLISE).

La Relazione Istruttoria finale contiene anche indicazioni minime, comprensive di frequenze, su monitoraggi e controlli da eseguire presso l'installazione in esame; dette raccomandazioni sono state formulate tenendo conto anche delle indicazioni del Reference Document (Ref) ROM "*JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations*" (2018), del D.Lgs. n. 152 del 06/04/2006 "*Norme in materia ambientale*", del Best available techniques Reference Document (B.Ref) CWW "*Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector*" (2016), pertinente per le attività IPPC codici 4 e 6.11, delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico dell'industria chimica di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016, pertinenti per le attività IPPC codici 4 e 6.11, e del Best available techniques Reference Document (B.Ref) POL "*Reference Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers*" (2007).

Si implementano, su proposta del C.S.I. Valle del Biferno, le azioni di monitoraggio dello scarico S1, contraddistinto dal punto di prelievo assunto a riferimento per il campionamento PP1.

Si precisa che la proposta progettuale di cui all'ulteriore aggiornamento documentale volontario del 29/07/2021, al momento, non può essere.

Infine, da una valutazione integrata degli impatti del sito produttivo, vengono proposti valori limiti di emissione (di seguito V.L.E.) nelle matrici ambientali interessate in conformità ai criteri fissati all'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006.

1 Descrizione dell'assetto impiantistico e del ciclo produttivo

1.1 Premessa

Di seguito la descrizione e la valutazione delle pressioni ambientali dell'assetto impiantistico e del ciclo produttivo della nuova installazione di fabbricazione di prodotti chimici organici (materie plastiche biodegradabili) della BIO VALORE WORLD S.p.A. SOCIETÀ BENEFIT, da ubicare alla via G. Pastore, 18, in località Z.I. "B" del Comune di TERMOLI (CB).

1.2 Ciclo produttivo ed assetto impiantistico esistente

Presso la nuova installazione della BIO VALORE WORLD S.p.A. SOCIETÀ BENEFIT si svolgeranno le operazioni di produzione continua dell'acido polilattico (PLA), attraverso un processo di polimerizzazione del lattide.

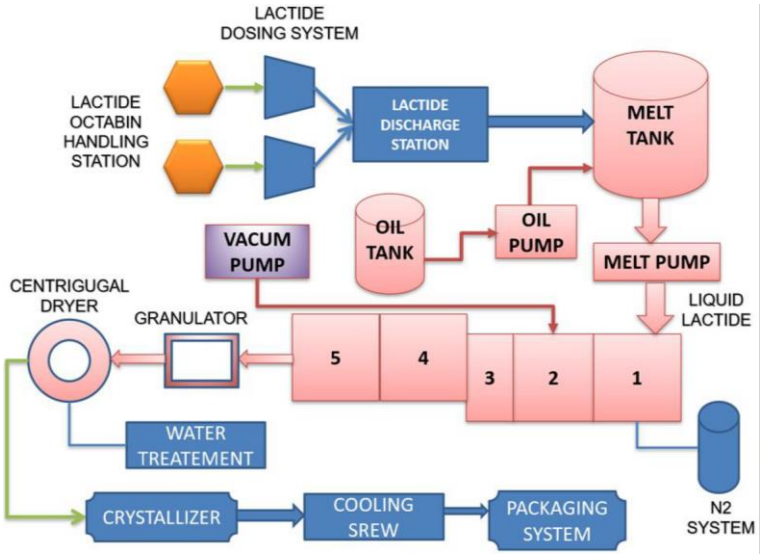

Figura 1: schema a blocchi del processo produttivo

Il ciclo tecnologico della nuova installazione della BIO VALORE WORLD S.p.A. SOCIETÀ BENEFIT è costituito dalle seguenti fasi di lavorazione unitarie.

1) STOCCAGGIO delle MATERIE PRIME: stoccaggio delle materie prime/ausiliari in aree interne ed esterne di stabilimento (isotainers, big bags, octabins, ecc…);

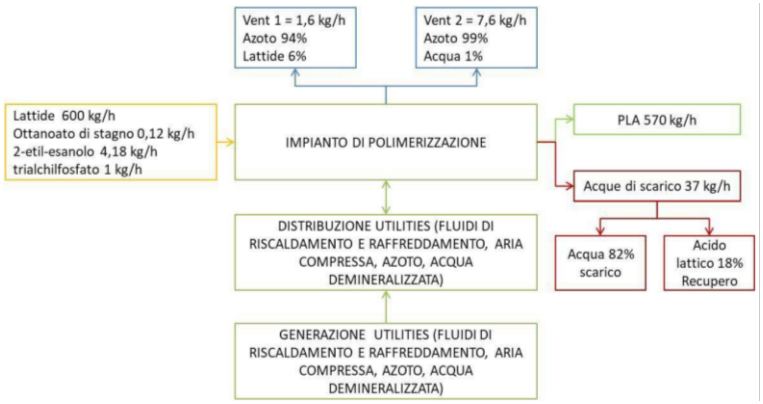

Figura 2: schema sintetico di flusso del processo produttivo

2) INTRODUZIONE/DOSAGGIO /FUSIONE/CONDIZIONAMENTO delle MATERIE PRIME: il lattide (L-lactide, D-Lactide) è fuso, condizionato e formulato per la preparazione del polimero desiderato;

3) POLIMERIZZAZIONE: la materie prima formulata reagisce per la sintesi del polimero (reazione di formazione e purificazione finale per distillazione sotto vuoto);
4) PELLETTIZZAZIONE: il polimero prodotto è pellettizzato in granuli di circa 3 mm di diametro;
5) CRISTALLIZZAZIONE: il polimero prodotto è trasformato da solido amorfo a solido cristallino;
6) CONFEZIONAMENTO: il prodotto finito è confezionato in octabins e big/bags per la commercializzazione;
7) STOCCAGGIO dei PRODOTTI FINITI: stoccaggio del prodotto finito in aree interne di stabilimento (big bags, octabins, ecc…) in attesa di spedizione.

Contestualmente, i seguenti servizi ausiliari alle attività produttive:

- vapore: produzione vapore con massima portata vapore generato pari a 1500 kg/h @ 6 bar(g), realizzata mediante un impianto di combustione di fabbricazione BABCOK WANSON, serie BWD, mod. 15, alimentato a gas naturale di potenza termica nominale pari a 1025 kW_t;
- acqua refrigerante: produzione di acqua refrigerante, realizzata mediante un impianto a doppio circuito, con portata operativa pari a 40 m^3/h per ogni circuito e temperative operative rispettivamente pari a 4°C e a 30°C;
- aria strumenti: produzione di aria strumenti, realizzato mediante due postazioni di produzione;
- azoto: produzione di azoto per la polmonazione, realizzato mediante uno stoccaggio di azoto liquidi e un sistema di evaporazione ad aria;
- aria secca: produzione di aria secca, realizzato mediante ventilatore/essiccatore e setacci/scambiatore di calore;
- acqua demineralizzata: produzione di acqua demineralizzata, realizzata con addolcitore a resine a scambio ionico;
- cisterne acque reflue: stoccaggio delle acque reflue di processo, realizzato mediante due cisterne, del tipo in fibre di carbonio, di capacità pari a 15 m^3 ciascuna;
- altre utilities (olio diatermico, riscaldamento e raffreddamento delle correnti di prodotto nell'impianto, corrente elettrica, blockchain, disoleatore e piezometro).

Le emissioni in atmosfera prodotte dalla nuova installazione di fabbricazione di prodotti chimici organici (materie plastiche biodegradabili) della BIO VALORE WORLD S.p.A. SOCIETÀ BENEFIT saranno ricondotte alle seguenti categorie:

- sfiati di processo;
- trasporto pneumatico dei prodotti;
- impianti termici alimentati a gas naturale per la generazione di vapore;
- degasatore preparazione acqua alimento caldaia;
- impianti termici di emergenza alimentati a gasolio;
- emissioni in atmosfera diffuse e fuggitive (dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza, valvolame, guarnizioni, flange, ecc…).

Gli scarichi idrici generati dalla nuova installazione di fabbricazione di prodotti chimici organici (materie plastiche biodegradabili) della BIO VALORE WORLD S.p.A. SOCIETÀ BENEFIT saranno ricondotti alle seguenti categorie:

- acque reflue di processo;
- acque reflue domestiche;
- acque reflue di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne.

I rifiuti prodotti all'interno della nuova installazione della BIO VALORE WORLD S.p.A. SOCIETÀ BENEFIT, avviati a deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, saranno prevalentemente le tipologie di rifiuti solidi e liquidi, pericolosi e non pericolosi, connesse alle attività lavorative svolte (produzione, manutenzione, logistica/ricevimento merci, trattamento effluenti gassosi, trattamento reflui liquidi generati, ecc…), ed attività di ufficio.

La nuova installazione della BIO VALORE WORLD S.p.A. SOCIETÀ BENEFIT sarà riconducibile all'attività principale di fabbricazione di prodotti chimici organici (materie plastiche biodegradabili), attività IPPC codice 4.1, lettera h), di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

La capacità produttiva dell'impianto IPPC codice 4.1, lettera h), intesa in termini di produzione annua massima di prodotti chimici organici, sarà pari a:

- 5475 Mg/anno di acido polilattico (PAL).

1.3 Valutazioni delle pressioni ambientali dell'installazione IPPC

1.3.1 Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera prodotte dalla nuova installazione di fabbricazione di prodotti chimici organici (materie plastiche biodegradabili) della BIO VALORE WORLD S.p.A. SOCIETÀ BENEFIT saranno ricondotte alle seguenti categorie:

- sfiati di processo (sfiati di scarico dai gruppi vuoto della distillazione, scarico degli sfiati di polmonazione dei serbatoi, scarico degli sfiati di polmonazione degli isoconteiner, aspirazioni ambientali);
- trasporto pneumatico dei prodotti (scarico degli sfiati della pompa a vuoto associata al trasporto pneumatico , scarico della corrente d'aria calda utilizzata per il cristallizzatore, scarico della corrente di aria del trasporto pneumatico per il cristallizzatore e il sistema di packing);
- impianti termici alimentati a gas naturale per la generazione di vapore;
- degasatore preparazione acqua alimento caldaia;
- impianti termici di emergenza alimentati a gasolio;
- emissioni in atmosfera diffuse e fuggitive (dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza, valvolame, guarnizioni, flange, ecc…).

Si riportano i punti di emissione in atmosfera convogliate da autorizzare ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 , con indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative, del sistema di contenimento/abbattimento e della durata delle emissioni in atmosfera.

sigla	descrizione dei punti di emissione in atmosfera	sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera	tipologia di sostanza emessa	portata emessa (Nm^3/h)	durata emissione	
					h/d	d/anno
E1	*emissione trattamento a umido scarichi di processo* sfiati di scarico dal gruppo vuoto della distillazione DEVO 1 / sfiati di scarico dal gruppo vuoto della distillazione DEVO 2 / scarico degli sfiati di polmonazione del serbatoio TK-41100-007 / scarico degli sfiati di polmonazione del serbatoio TK-41100-008 / scarico degli sfiati di polmonazione degli isoconteiner / scarico degli sfiati di polmonazione del serbatoio TK-41111-100 / scarico degli sfiati di polmonazione del serbatoio TK-41100-007 / scarico degli sfiati di polmonazione del serbatoio polmone impianto PLA (T-4111-901) / aspirazioni ambientali (sfiato da recipiente stoccaggio iniziatore, sfiato da recipiente stoccaggio catalizzatore, sfiato stoccaggio recipiente "*kat killer*")	lavaggio ad umido (wet scrubbing) con uso di soluzione acquosa caustica per il contenimento dei COV	polveri COV	200	24	365
E2	*emissione fumi caldaia produzione vapore* impianto di combustione di fabbricazione BABCOK WANSON, serie BWD, mod. 15, alimentato a gas naturale di potenza termica nominale pari a 1025 kW_t	-	NO_2	2000	24	365
E3	*emissione aria da cristallizzatore* scarico degli sfiati della pompa a vuoto B-4110-02 associata al trasporto pneumatico del sistema di caricamento L-Lactide e D-Lactide / scarico della corrente d'aria calda utilizzata per il cristallizzatore / scarico della corrente di aria del trasporto pneumatico per il cristallizzatore e il sistema di packing	filtro a maniche per il contenimento delle polveri	polveri COV	2400	24	365

Tabella 1: punti di emissione in atmosfera, con indicazione della tipologia, del sistema di contenimento e della durata

I sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in atmosfera sono conformi alle indicazioni del Best available techniques Reference Document (B.Ref) CWW "*Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector*" (2016), pertinente per le attività IPPC codici 4 e 6.11.

Si riportano i punti di emissione in atmosfera convogliate non sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, con indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative, del sistema di contenimento/abbattimento e della durata delle emissioni in atmosfera.

sigla	descrizione dei punti di emissione in atmosfera	sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera	tipologia di sostanza emessa	portata emessa (Nm^3/h)	durata emissione	
					h/d	d/anno
E4	*degasatore preparazione acqua alimento caldaia*	-	-	-	-	-
E5	*motopompa antincendio* motopompa antincendio alimentata a gasolio di potenza meccanica nominale massima di 73.5 kW / 100 CV / 3000 rpm	-	-	-	-	-

Tabella 2: punti di emissione in atmosfera, con indicazione della tipologia, del sistema di contenimento e della durata

1.3.2 Scarichi idrici

Le emissioni idriche generate dalla nuova installazione di fabbricazione di prodotti chimici organici (materie plastiche biodegradabili) della BIO VALORE WORLD S.p.A. SOCIETÀ BENEFIT saranno ricondotte alle seguenti categorie:

- acque di processo (prodotto distillato da DEVO 2 in quantità pari a circa 114 kg/h, prodotto di spurgo dello scrubber per il trattamento degli off gas in quantità pari a circa 50 kg/d, prodotto dalla unità di trattamento acqua in quantità pari a circa 250 kg/d), avviate a deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 ed alle successive e pertinenti operazioni in conferimento conto terzi di recupero o di smaltimento;
- acque reflue di processo (acqua residua dell'impianto di demineralizzazione in quantità pari a circa 60 kg/d, prodotto di spurgo dell'impianto di produzione vapore in quantità pari a circa 240 kg/d, acque grigie interne di raccolta) e acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici di stabilimento, rilasciate nella rete fognaria mista di raccolta consortile del C.S.I. Valle del Biferno e subordinate, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, alla disciplina ed ai valori di accettabilità indicati nel regolamento consortile del predetto C.S.I. Valle del Biferno (Ente consortile titolare dello scarico finale), che rilascia l'autorizzazione allo scarico e provvede anche ad effettuare il controllo;
- acque reflue di dilavamento ex art. 2, comma 1, lettera e), della "*Disciplina Scarichi*" (acque di prima pioggia e di lavaggio scolanti su superficie scoperta pari a 2248 m^2), unitamente alle ulteriori acque meteoriche di dilavamento ex art. 2, comma 1, lettera d), della ricorrente disciplina regionale (acque di seconda pioggia e acque pluviali), preventivamente raccolte, non sperate, accumulate in vasca di raccolta di capacità pari a 126 m^3 (adeguata all'accumulo di 5 mm di acque meteorica di dilavamento uniformemente distribuita sulla superficie scolante scoperta) e preventivamente chiarificate (desoleatore), rilasciate attraverso il reticolo idrografico superficiale nel corso d'acqua denominato "*Canale di bonifica n. 2*" (codice R14015.002).

Si riporta la proposta del Gestore dei punti di emissione idrica da censire/autorizzare ex art. 101, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 con il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, con indicazione del corpo ricettore, della tipologia dello scarico e della durata dello scarico.

sigla	descrizione dei punti di emissione idrica	corpo ricettore	tipologia scarico	durata emissione	
				h/d	d/settimane
S1	*acque reflue di processo e acque reflue domestiche* acque reflue di processo: acqua residua dell'impianto di demineralizzazione in quantità pari a circa 60 kg/d, prodotto di spurgo dell'impianto di produzione vapore in quantità pari a circa 240 kg/d, acque grigie interne di raccolta	fognatura consortile del C.S.I. Valle del Biferno	acque reflue ex art. 124, comma 2, del D.Lgs. 152/2006	24	7
S2	*acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, acque di seconda pioggia e acque pluviali* acque reflue preventivamente raccolte e chiarificate	attraverso il reticolo idrografico superficiale, il corso d'acqua denominato "*Canale di bonifica n. 2*" (codice R14015.002)	acque reflue di dilavamento ex art. 2, comma 1, lettera e), della "Disciplina Scarichi", unitamente alle acque meteoriche di dilavamento ex art. 2, comma 1, lettera d), della ricorrente disciplina regionale	-	-

Tabella 3: punti di emissione idrica, con indicazione del corpo ricettore, della tipologia dello scarico e della durata (proposta Gestore)

Gli scarichi idrici rilasciati nella rete fognaria mista di raccolta consortile del C.S.I. Valle del Biferno, sono subordinati, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, alla disciplina ed ai valori di accettabilità indicati nel regolamento consortile del predetto C.S.I. Valle del Biferno (Ente consortile titolare dello scarico finale), che concede l'utilizzo della rete consortile consentendo lo scarico e provvedendo anche ad effettuare il controllo.

Lo scarico di acque reflue di processo e acque reflue domestiche recapitanti in fogna consortile del C.S.I. Valle del Biferno, a parere della scrivente ARPA Molise, dovrà essere idoneo, conformemente alla normativa tecnica in materia, al prelevamento di campioni delle acque reflue industriali e deve essere sempre reso accessibile per il campionamento da parte dell'Ente di controllo. Su di esso andrà garantito una periodica attività di manutenzione e sorveglianza. L'ARPA Molise, se ritenuto necessario, potrà procedere al controllo della conformità dello scarico ai valori di accettabilità indicati nel regolamento consortile del predetto consorzio industriale, anche avvalendosi di campionamenti/determinazioni analitiche, con oneri a carico del Gestore.

In relazione alle attività svolte sui piazzali scoperti dell'installazione e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera e), della "*Disciplina Scarichi*" (presenza stabile sui piazzali di isoteiners adibiti allo stoccaggio delle materie prime/ausiliari, stoccaggio temporaneo in contenitori preformati in cartone e pedana legno/plastica dei prodotti finiti, attività di deposito temporaneo ex art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 svolta sui piazzali scoperti), c'è il rischio di dilavamento, da parte delle acque meteoriche di dilavamento, di sostanze pericolose o di altre sostanze che possono pregiudicare il conseguimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi ricettori.

Lo scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, per gli effetti del combinato disposto dagli art. 2, comma 1, lettera e), e dall'art. 17, comma 1, lettera a), della "*Disciplina Scarichi*", sarà soggetto alle disposizioni dell'art. 18 della ricorrente disciplina regionale; pertanto, lo scarico di acque reflue di dilavamento ex art. 2, comma 1, lettera e), della "*Disciplina Scarichi*" (acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne scolanti su superficie scoperta pari a 2248 m^2 / volume presunto dello scarico pari a 11.24 m^3), recapitanti in corpo idrico superficiale denominato "*Canale di bonifica n. 2*" (codice R140015.002), necessita di specifica autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 14 della ricorrente disciplina regionale.

Le predette acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne dovranno essere raccolte, canalizzate, separate dalle ulteriori acque di dilavamento meteorico (acque di seconda pioggia e acque pluviali), accumulate in vasche di prima pioggia idonee all'accumulo di 5 mm di acque meteorica di dilavamento uniformemente distribuita sulla superficie scolante scoperta e sottoposte preventivamente ad idoneo trattamento di depurazione per gli effetti dell'art. 18, comma 1, della "*Disciplina Scarichi*".

Lo scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne dovrà essere idoneo, conformemente alla normativa tecnica in materia, al prelevamento di campioni delle acque reflue industriali nel pertinente punto assunto a riferimento per il campionamento.
Lo scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne dovrà essere sempre reso accessibile per il campionamento da parte dell'ARPA Molise per il controllo e su di esso dovrà essere garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza.
Lo scarico indisturbato di acque meteoriche di dilavamento ex art. 2, comma 1, lettera d), della "*Disciplina Scarichi*" (acque di seconda pioggia e acque pluviali) in corpo idrico superficiale denominato "*Canale di bonifica n. 2*" (codice R140015.002) non necessita di specifica autorizzazione allo scarico (il dilavamento di sostanze pericolose, verosimilmente, si esaurisce con le acque di prima pioggia).

Le predette acque meteoriche di dilavamento potranno essere scaricate, a parere della scrivente ARPA Molise, in acque superficiali previo trattamento di grigliatura, dissabbiatura e desoleatura.

Lo scarico di acque meteoriche di dilavamento dovrà essere idoneo, conformemente alla normativa tecnica in materia, al prelevamento di campioni delle acque reflue industriali nel pertinente punto assunto a riferimento per il campionamento.

Lo scarico di acque meteoriche di dilavamento dovrà essere sempre reso accessibile per il campionamento da parte dell'ARPA Molise per il controllo e su di esso dovrà essere garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza.

Per quanto riportato, si riporta la proposta ARA Molise dei punti di emissione idrica da censire/autorizzare con il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, con indicazione del corpo ricettore, della tipologia dello scarico e della durata dello scarico.

sigla	descrizione dei punti di emissione idrica	corpo ricettore	tipologia scarico	durata emissione	
				h/d	d/settimane
S1 PP1	*acque reflue di processo e acque reflue domestiche* acque reflue di processo: acqua residua dell'impianto di demineralizzazione, prodotto di spurgo dell'impianto di produzione vapore, acque grigie interne di raccolta	fognatura consortile del C.S.I. Valle del Biferno	acque reflue ex art. 124, comma 2, del D.Lgs. 152/2006	24	7
S2 PP2	*acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne* acque reflue di dilavamento (superficie scolante scoperta pari a 2248 m^2), raccolte, canalizzate, separate dalle ulteriori acque di dilavamento meteorico, accumulate in vasche di prima pioggia idonee all'accumulo di 5 mm di acque meteorica di dilavamento uniformemente distribuita sulla superficie scolante scoperta e sottoposte preventivamente ad idoneo trattamento di depurazione per gli effetti dell'art. 18, comma 1, della "*Disciplina Scarichi*"	attraverso il reticolo idrografico superficiale, il corso d'acqua denominato "*Canale di bonifica n. 2*" (codice R14015.002)	acque reflue di dilavamento ex art. 2, comma 1, lettera e), della "*Disciplina Scarichi*"	-	-
S3 PP3	*acque di seconda pioggia e acque pluviali* acque reflue di seconda pioggia e acque pluviali, preventivamente sottoposte a trattamento di grigliatura, dissabbiatura e desoleatura	attraverso il reticolo idrografico superficiale, il corso d'acqua denominato "*Canale di bonifica n. 2*" (codice R14015.002)	acque meteoriche di dilavamento ex art. 2, comma 1, lettera d), della "*Disciplina Scarichi*"	-	-

Tabella 4: punti di emissione idrica, con indicazione del corpo ricettore, della tipologia dello scarico e della durata

Figura 3: localizzazione dell'installazione e dei ricettori finali dello scarico

1.3.3 Rifiuti prodotti

I rifiuti prodotti all'interno della nuova installazione della BIO VALORE WORLD S.p.A. SOCIETÀ BENEFIT, avviati a deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, saranno prevalentemente le tipologie di rifiuti solidi e liquidi, pericolosi e non pericolosi, connesse alle attività lavorative svolte (produzione, manutenzione, trattamento effluenti gassosi, trattamento reflui liquidi generati, ecc…) ed alle attività di ufficio.

tipologia	descrizione	quantità prodotta[1]		stato fisico	attività di provenienza	destinazione
		t/anno	m^3/anno			
15 01 01	imballaggi di carta e cartone	800	-	solido	produzione	R/D
15 01 02	imballaggi di plastica	1000	-	solido	produzione	R/D
15 01 03	imballaggi in legno	500	-	solido	produzione	R/D
15 01 04	imballaggi metallici	500	-	solido	produzione	R/D

tipologia	descrizione	quantità prodotta[1]		stato fisico	attività di provenienza	destinazione
		t/anno	m³/anno			
15 01 06	imballaggi in materiali misti	1000	-	solido	produzione	R/D
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	10	-	solido	produzione	R/D
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	50	-	solido	produzione	R/D
17 04 05	ferro e acciaio	5000	-	solido	produzione	R/D
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	300	-	liquido	manutenzione	R/D
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	4000	-	solido	manutenzione	R/D
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	500	-	solido	manutenzione	R/D
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	300	-	solido	manutenzione	R/D
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	100	-	solido	manutenzione	R/D
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi(1) diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12	100	-	solido	manutenzione	R/D
16 02 14*	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	100	-	solido	manutenzione	R/D
07 02 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	840000	-	liquido	produzione	R/D

Tabella 5: tipologie di rifiuti prodotti con indicazione della quantità, dello stato fisico, dell'attività di provenienza e della destinazione

tipologia	descrizione	modalità di deposito	ubicazione del deposito	capacità deposito (m³)
15 01 01	imballaggi di carta e cartone	contenitore	box	10
15 01 02	imballaggi di plastica	contenitore	box	10
15 01 03	imballaggi in legno	accatastamento	box	10
15 01 04	imballaggi metallici	contenitore	box	10
15 01 06	imballaggi in materiali misti	contenitore	box	10
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	contenitore	box	1
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	contenitore	box	1
17 04 05	ferro e acciaio	contenitore	box	10
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	fusto a tenuta	box	10
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	contenitore con vasca	box	10
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	fusto	box	10
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	big bag	box	1.25
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	big bag	box	1.25
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi(1) diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12	su pedana	box	10
16 02 14*	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	su pedana	box	10
07 02 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	cisterna	cisterna	1

Tabella 6: tipologie di rifiuti prodotti con indicazione delle modalità, ubicazione e capacità del deposito temporaneo

I rifiuti prodotti saranno raccolti ed avviati alle operazioni di recupero/smaltimento secondo la modalità volumetrica (quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 m^3 di cui al massimo 10 m^3 di rifiuti pericolosi).

1.3.4 Emissioni sonore

La nuova installazione di fabbricazione di prodotti chimici organici (materie plastiche biodegradabili) della BIO VALORE WORLD S.p.A. SOCIETÀ BENEFIT ricadrà nel territorio della Z.I. "A", gestita dal C.S.I. Valle del Biferno, del Comune di TERMOLI, che attualmente risulta dotato di Piano di Zonizzazione Acustica Comunale ai sensi della L. n. 447 del 26/10/1995.

Figura 4: localizzazione dell'installazione e dei ricettori sensibili

Figura 5: planimetria dell'installazione con indicazione dei punti di misura del clima acustico sul confine aziendale

Il territorio circostante i confini aziendali è classificato in CLASSE VI: area zona industriale (non sono presenti ricettori sensibili destinatari di particolari norme di tutela; sono presenti edificati abitativi di tipo residenziale a circa 120 m dal confine aziendale in direzione ovest, ricadenti in territorio classificato in CLASSE VI).

L'indagine preliminare di valutazione del clima acustico in ambiente esterno è stata effettuata nel novembre 2020; sono stati riscontrati valori entro i limiti assoluti e differenziali del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di TERMOLI per specifica destinazione d'uso del territorio.

L'indagine previsionale di impatto acustico mostra che l'esercizio della nuova installazione di fabbricazione di prodotti chimici organici (materie plastiche biodegradabili) della BIO VALORE WORLD S.p.A. SOCIETÀ BENEFIT sarà compatibile con i limiti assoluti e differenziali del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di TERMOLI.

1.3.5 Acque sotterranee e suolo

In attuazione dell'art. 29-sexies, comma 9-sexies, del D.Lgs. 152/2006, la nuova installazione di fabbricazione di prodotti chimici organici (materie plastiche biodegradabili) della BIO VALORE WORLD S.p.A. SOCIETÀ BENEFIT non è soggetta all'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del D.Lgs. 152/2006.

Per la caratterizzazione delle acque sotterranee è presente un piezometro.

Per la caratterizzazione del suolo non sono stati individuati punti di prelievo.

1.3.6 Approvvigionamento idrico

L'approvvigionamento idrico per uso esclusivamente potabile sarà garantito dalla rete consortile dell'acquedotto potabile del C.S. I Valle del Biferno.

1.3.7 Consumi di energia elettrica

Il fabbisogno di energia elettrica sarà garantito dalla rete del sistema elettrico nazionale.

1.3.8 Consumi di energia termica

Il fabbisogno di energia termica per i cicli produttivi, sotto forma di vapore, sarà garantito da un impianto di combustione di potenza termica nominale complessiva di circa 1025 kW_t alimentati a gas naturale, del tipo gestito a ciclo continuo.

1.3.9 Consumi di combustibili

La produzione dell'energia termica, sotto forma di vapore, sarà garantita dalla combustione del gas naturale prelevato dalla rete nazionale dei gasdotti.

1.3.10 Produzioni attive autorizzate

In Allegato 1 le produzioni attive attualmente autorizzate.

I prodotti finiti sono stoccati in aree interne di stabilimento.

1.3.11 Materie prime autorizzate

In Allegato 2 le materie prime/ausiliari attualmente autorizzate.

Le materie prime/ausiliari sono stoccate in aree interne ed esterne di stabilimento (isotainers, big bags, octabins, ecc…).

Il numero di isoteiners stabilmente presenti in aree esterne di stabilimento (piazzali) sarà pari a 4, di cui 2 in alimentazione impianto e 2 in attesa.

1.3.12 Bonifiche ambientali

Presso il sito della nuova installazione di fabbricazione di prodotti chimici organici (materie plastiche biodegradabili) della BIO VALORE WORLD S.p.A. SOCIETÀ BENEFIT non sono in atto interventi di bonifica e ripristino ambientale o di messa in sicurezza.

1.3.13 Rischio di incidente rilevante

La nuova installazione della BIO VALORE WORLD S.p.A. SOCIETÀ BENEFIT non è soggetta alla disciplina delle attività industriali a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 105/2015.

1.3.14 Valutazione integrata delle prestazioni ambientali ai requisiti IPPC

Per la valutazione integrata delle prestazioni ambientali della nuova installazione di fabbricazione di prodotti chimici organici (materie plastiche biodegradabili) della BIO VALORE WORLD S.p.A. SOCIETÀ BENEFIT dovrà essere verificato:

- Il grado dello stato di applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico dell'industria chimica di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016, pertinenti per le attività IPPC codici 4 e 6.11, di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

Per il settore dell'industria chimica la Commissione europea è determinata a procedere, in via prioritaria, con la stesura di un documento che individui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (B.A.T.) per la riduzione e l'abbattimento delle emissioni in aria di applicabilità generale, da riferire, come tali, al medesimo settore, tutte le installazioni afferenti alle attività IPPC codice 4 di cui all'Allegato VIII della Parte II del D.Lgs. 152/2006, nel suo complesso.

L'obiettivo della Commissione europea è minimizzare la necessità di riesaminare i documenti B.Ref pertinenti il comparto chimico tuttora pendenti (i B.Ref chimici pertinenti pendenti confluiranno nel Best available techniques B.Ref CWG in fase di revisione/adozione).

1.3.15 Sistemi di gestione

Presso la nuova installazione di fabbricazione di prodotti chimici organici (materie plastiche biodegradabili) della BIO VALORE WORLD S.p.A. SOCIETÀ BENEFIT sarà adottato un sistema di gestione ambientale conforme alla Norma ISO 14001:2015 entro 24 mesi dalla ,essa in esercizio.

Figura 6: rappresentazione ortofotografica: estratto ortofoto a colori 2012 con indicazione della localizzazione dell'installazione

Figura 7: C.L.C. 2012 III livello: ortofoto a colori 2012 con indicazione della localizzazione dell'installazione e delle caratteristiche ed uso del suolo

Figura 8: rete Natura 2000: ortofoto a colori 2012 con indicazione della localizzazione dell'installazione e delle aree per la conservazione della biodiversità

Figura 9: IBA: ortofoto a colori 2012 con indicazione della localizzazione dell'installazione e delle aree importanti per gli uccelli

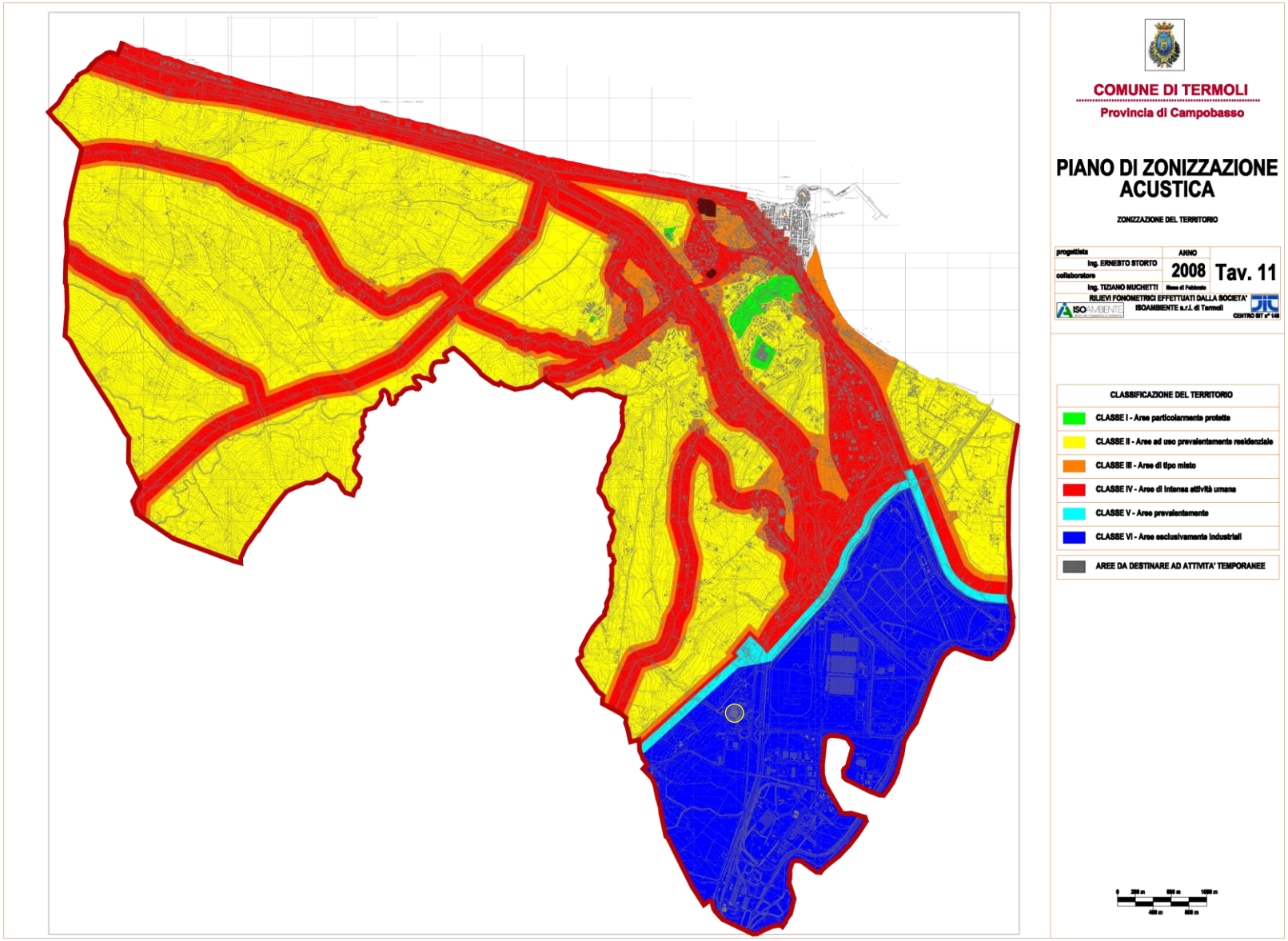

Figura 10: piano di zonizzazione acustica del Comune di TERMOLI con indicazione della localizzazione dell'installazione

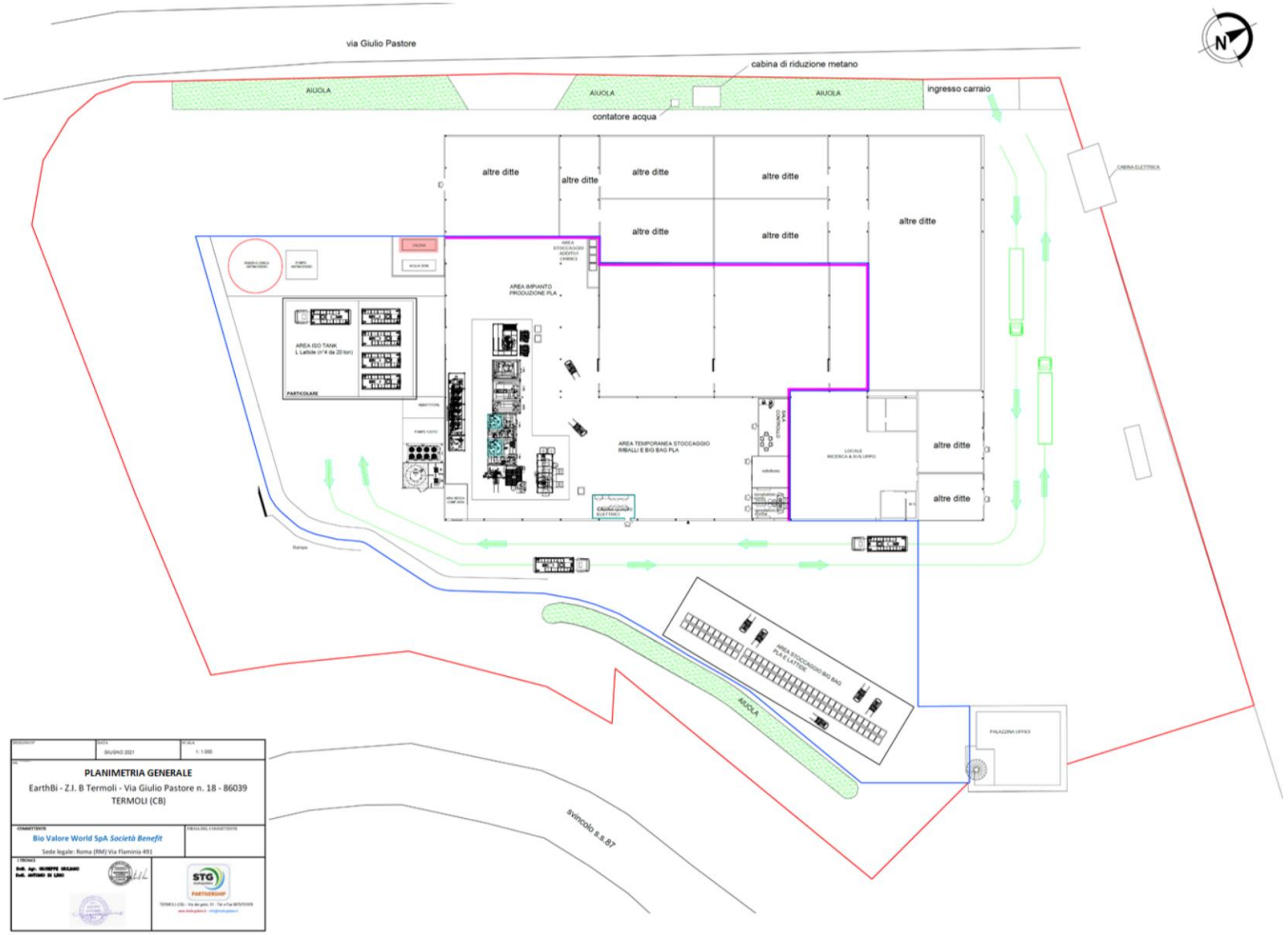

Figura 11: planimetria generale dell'installazione

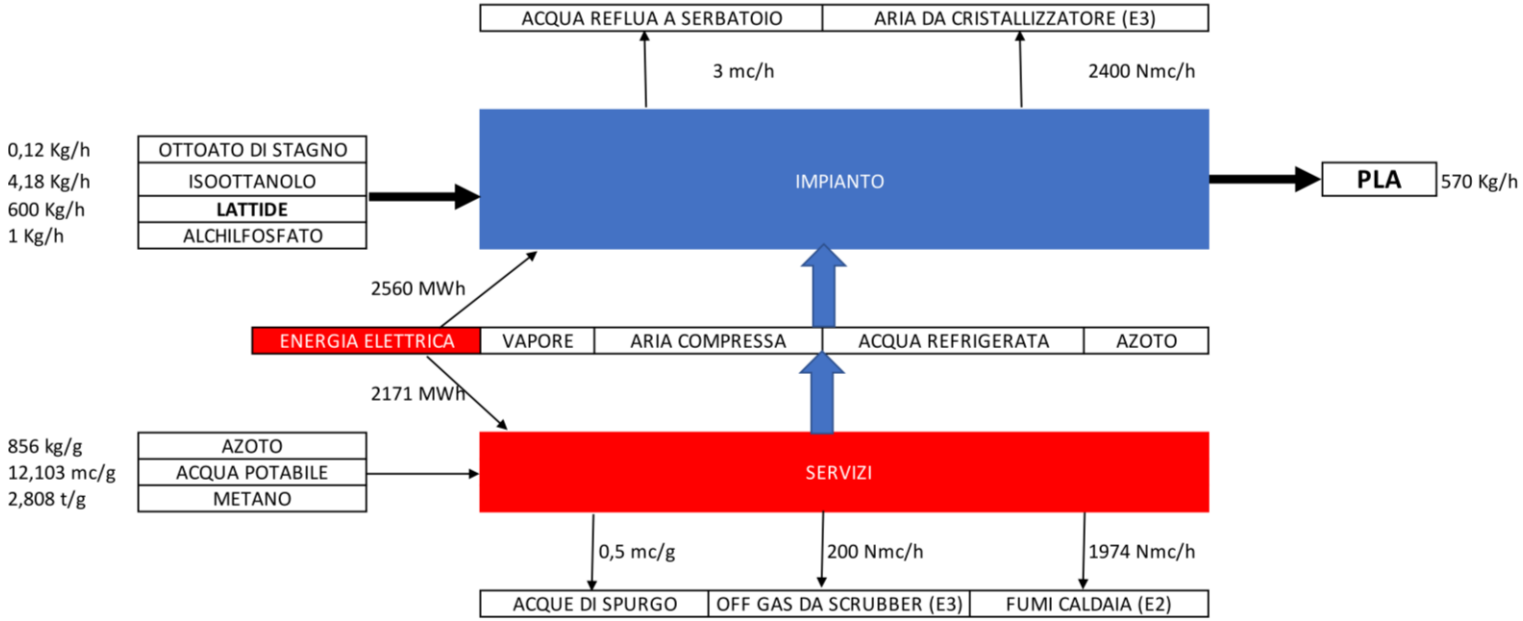

Figura 12: schema sintetico di flusso del processo produttivo

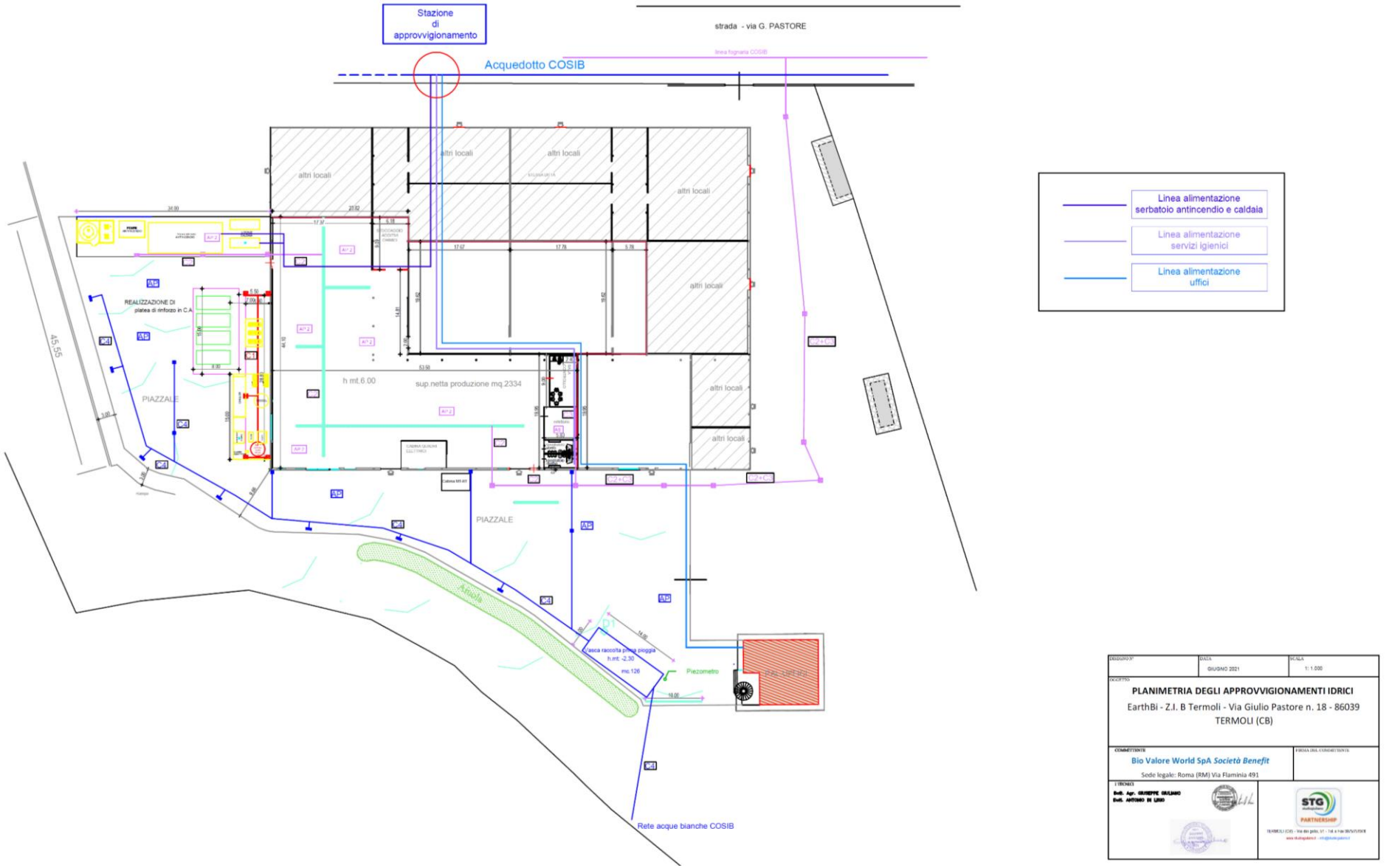

Figura 13: planimetria generale di stabilimento con indicazione dell'approvvigionamento e distribuzione idrica

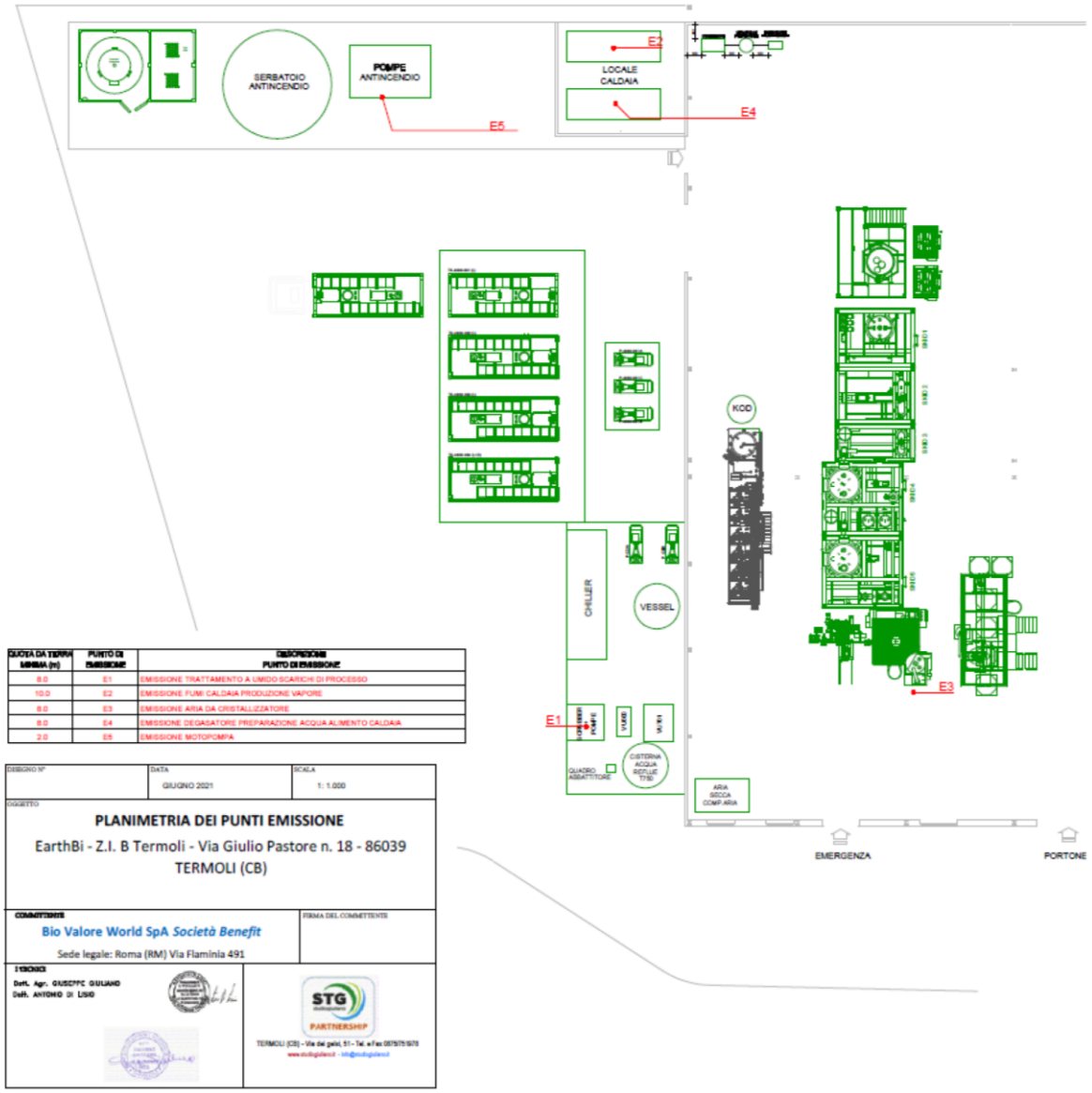

QUOTA DA TERRA MEDIA (m)	PUNTO DI EMISSIONE	DESCRIZIONE PUNTO DI EMISSIONE
8.0	E1	EMISSIONE TRATTAMENTO A UMIDO SCARICHI DI PROCESSO
10.0	E2	EMISSIONE FUMI CALDAIA PRODUZIONE VAPORE
8.0	E3	EMISSIONE ARIA DA CRISTALLIZZATORE
8.0	E4	EMISSIONE DEGASATORE PREPARAZIONE ACQUA ALIMENTO CALDAIA
2.0	E5	EMISSIONE MOTOPOMPA

Figura 14: planimetria generale di stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera

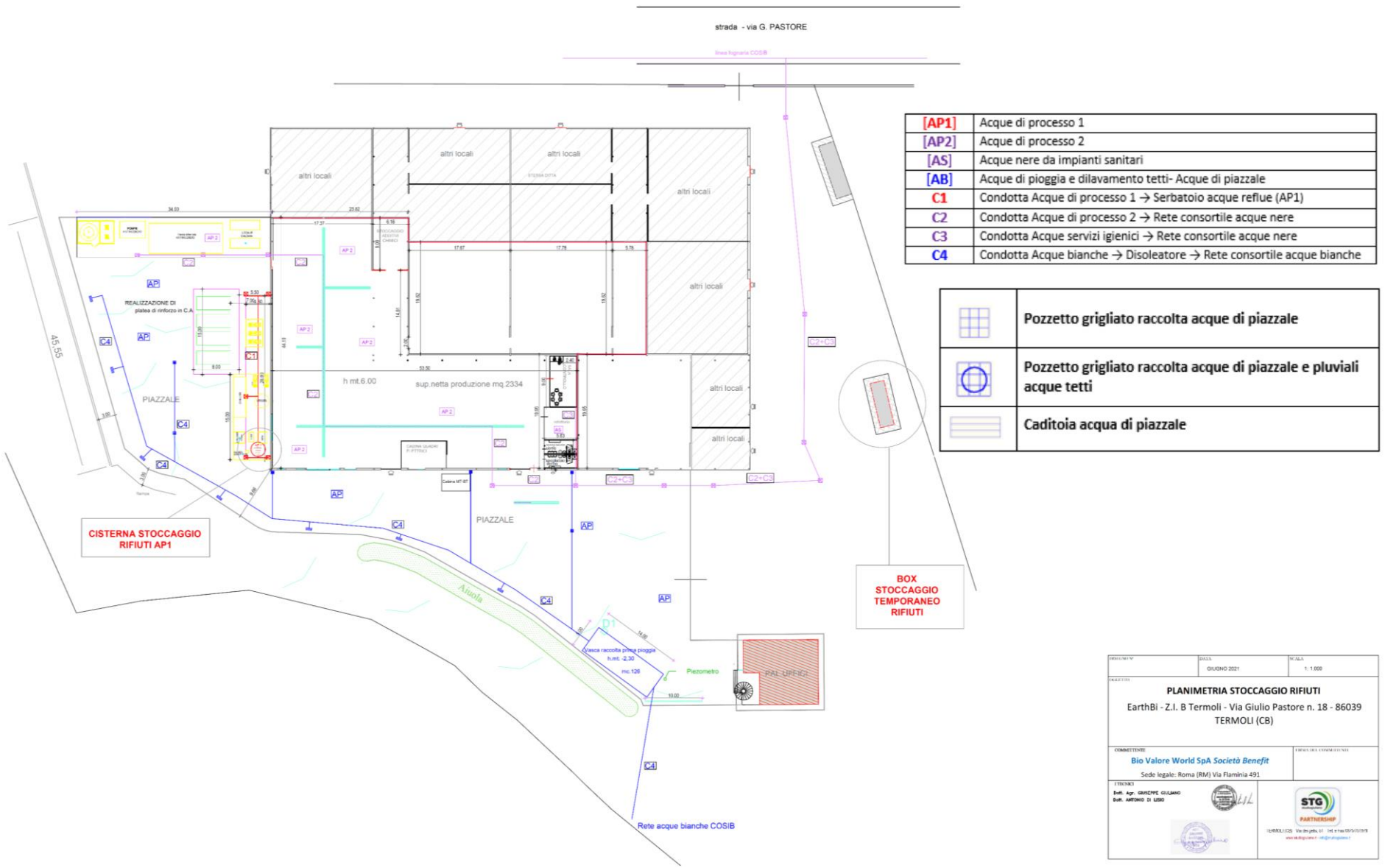

Figura 15: planimetria generale di stabilimento con indicazione delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometricai

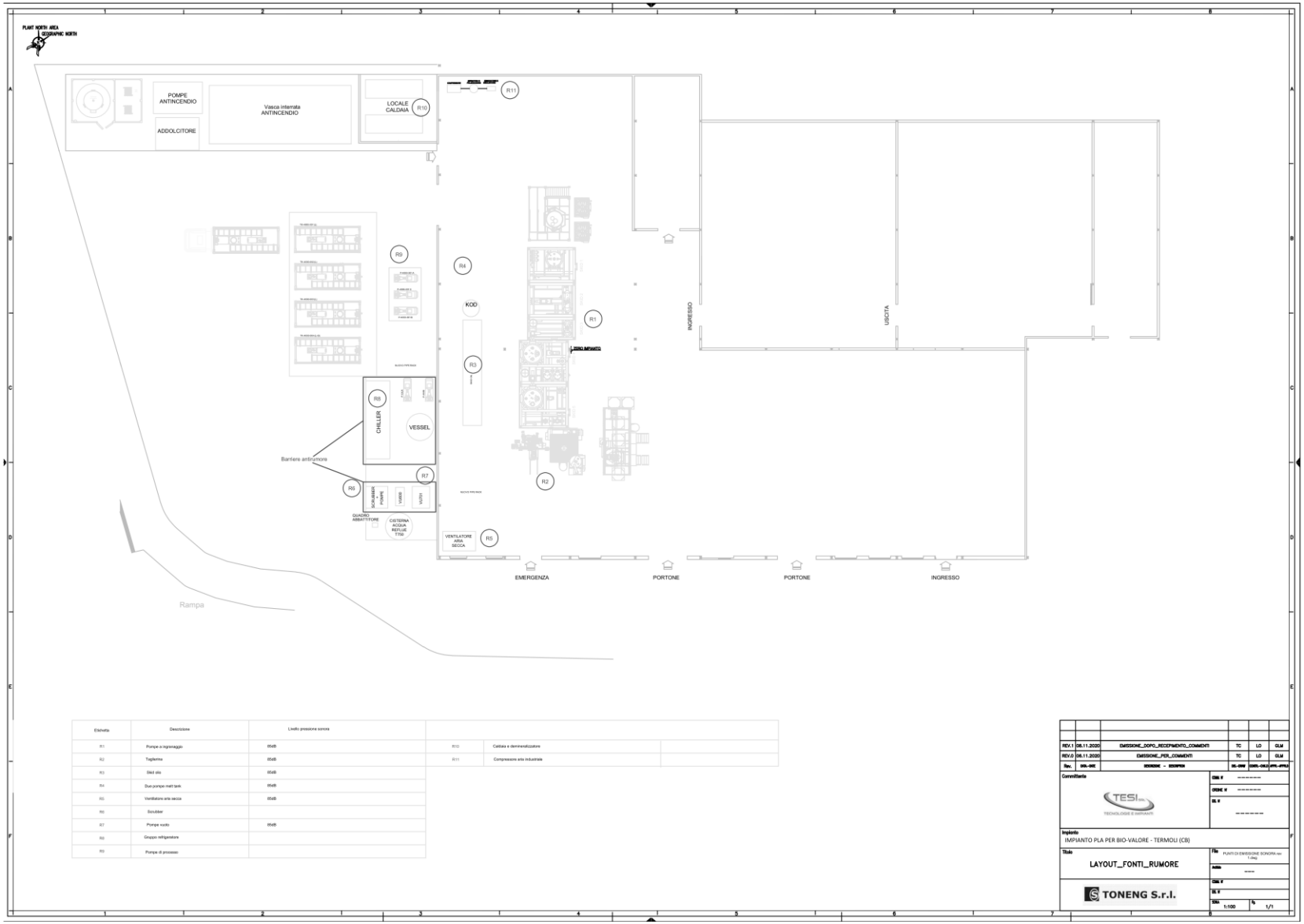

Figura 16: planimetria generale di stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore

2 Valutazione integrata delle prestazioni ambientali ai requisiti IPPC

2.1 Premessa

Per la valutazione integrata delle prestazioni ambientali della nuova installazione di fabbricazione di prodotti chimici organici (materie plastiche biodegradabili) della BIO VALORE WORLD S.p.A. SOCIETÀ BENEFIT, i riferimenti adottati per la valutazione dello stato di applicazione delle B.A.T. sono:

- le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (B.A.T.) sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico dell'industria chimica di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016, pertinenti per le attività IPPC codici 4.1 di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

Per il settore dell'industria chimica la Commissione europea è determinata a procedere, in via prioritaria, con la stesura di un documento che individui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (B.A.T.) per la riduzione e l'abbattimento delle emissioni in aria di applicabilità generale, da riferire, come tali, al medesimo settore, tutte le installazioni afferenti alle attività IPPC codice 4 di cui all'Allegato VIII della Parte II del D.Lgs. 152/2006, nel suo complesso.

L'obiettivo della Commissione europea è minimizzare la necessità di riesaminare i documenti B.Ref pertinenti il comparto chimico tuttora pendenti (i B.Ref chimici pertinenti pendenti confluiranno nel Best available techniques B.Ref CWG in fase di revisione/adozione).

2.2 Grado di applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (B.A.T.) sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica

2.2.1 Premessa

Le migliori tecniche disponibili (B.A.T.) sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico dell'industria chimica sono di seguito elencate, raggruppate per tematica e tipo di lavorazione.

2.2.2 Grado di applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (B.A.T.) sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica

Le migliori tecniche disponibili (B.A.T.) sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico dell'industria chimica sono di seguito elencate, raggruppate per tematica e tipo di lavorazione.

B.A.T.	oggetto B.A.T.	B.A.T. applicata (posizione Gestore)	B.A.T. non applicabile	B.A.T. da applicare (adeguamento)
#1	sistemi di gestione ambientale	☒ Il Gestore intende implementare un sistema di gestione ambientale conforme alla Norma ISO 14001:2015 entro 24 mesi dalla comunicazione ex art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.	☐	☒ Nel caso di attivazione del sistema di gestione ambientale conforme alla Norma ISO 14001:2015, istituire e mantenere le caratteristiche x) (piano di gestione dei rifiuti), xii) (istituzione di inventari dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi), xiii) (piano di gestione degli odori) e xiv) (piano di gestione del rumore) della B.A.T. #1.
#2	sistemi di gestione ambientale	☒	☐	☒ Nel caso di attivazione del sistema di gestione ambientale conforme alla Norma ISO 14001:2015, istituire e mantenere la caratteristica xii) della

B.A.T.	oggetto B.A.T.	B.A.T. applicata (posizione Gestore)	B.A.T. non applicabile	B.A.T. da applicare (adeguamento)
				BAT #1 (istituzione di inventari dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi) e implementare la BAT #2.
#3	monitoraggio	☒	☐	☒ Nel caso di attivazione del sistema di gestione ambientale conforme alla Norma ISO 14001:2015, implementare la BAT #3.
#4	monitoraggio	☒	☐	☒ Monitorare le emissioni nell'acqua in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.
#5	monitoraggio	☐	☐	☒ Implementare la BAT #5. Monitoraggio con frequenza annuale delle emissioni diffuse di COV in aria provenienti da sorgenti pertinenti attraverso il calcolo delle emissioni in base a fattori di emissione. Implementazione di un protocollo LDAR per il contenimento e la riduzione delle emissioni fuggitive di COV. Il riferimento per il monitoraggio è l'EPA Method 21. In alternativa, il Gestore può implementare un protocollo equivalente. Le modalità operative e la relazione di equivalenza dei metodi dovrà essere preventivamente presentata all'ARPA Molise per l'approvazione.
#6	monitoraggio	☐	☐	☒ Nel caso di eventi odorigeni identificati e comprovati presso ricettori sensibili,

B.A.T.	oggetto B.A.T.	B.A.T. applicata (posizione Gestore)	B.A.T. non applicabile	B.A.T. da applicare (adeguamento)
				implementare la B.A.T. #6.
#7	emissioni in acqua: consumo di acqua e produzione di acque reflue	☐ Non è possibile il riutilizzo di acque reflue nel processo di produzione. Non è possibile recuperare e riutilizzare le materie prime nel processo di produzione.	☐	☐
#8	emissioni in acqua: raccolta e separazione delle acque reflue	☐ I flussi delle acque reflue non contaminate (acque meteoriche di dilavamento) non sono separati dai flussi delle acque reflue (acque reflue di dilavamento) che necessitano di trattamento.	☐	☒ Lo scarico di acque reflue di dilavamento di stabilimento è soggetto alle disposizioni dell'art. 18 della "*Disciplina Scarichi*".
#9	emissioni in acqua: raccolta e separazione delle acque reflue	☐ Non è garantita una adeguata capacità di stoccaggio di riserva per le acque reflue prodotte in condizioni operative diverse da quelle normali.	☐	☐
#10	emissioni in acqua: trattamento delle acque reflue	☐	☐	☒ Implementare la B.A.T. #10. BAT-AEL per gli scarichi diretti in corpo idrico ricevente (Tabella 1, Tabella 2 e Tabella 3).
#11	emissioni in acqua: trattamento delle acque reflue	☐ È garantito il trattamento finale delle acque reflue.	☐	☐
#12	emissioni in acqua: trattamento delle acque reflue	☐ È garantito il trattamento finale delle acque reflue.	☐	☒ Implementare la B.A.T. #12.
#13	rifiuti	☒	☐	☒ Nel caso di attivazione del sistema di gestione ambientale conforme alla Norma ISO 14001:2015, istituire e mantenere la caratteristica x) della BAT #1 (piano di gestione dei rifiuti) e implementare la BAT #13.
#14	rifiuti	☐ Non sono utilizzate tecniche per ridurre il volume di fanghi delle acque reflue.	☐	☐
#15	emissioni in aria: collettamento degli scarichi gassosi	☒	☐	☐
#16	emissioni in aria: trattamento degli scarichi gassosi	☒	☐	☐
#17	emissioni in aria: combustione in torcia	☐	☐	☐

B.A.T.	oggetto B.A.T.	B.A.T. applicata (posizione Gestore)	B.A.T. non applicabile	B.A.T. da applicare (adeguamento)
		Non si ricorre alla combustione in torcia.		
#18	emissioni in aria: combustione in torcia	☐ Non si ricorre alla combustione in torcia.	☐	☒
#19	emissioni in aria emissioni diffuse di COV	☐	☐	☒ Implementare la BAT #19. Monitoraggio con frequenza annuale delle emissioni diffuse di COV in aria provenienti da sorgenti pertinenti attraverso il calcolo delle emissioni in base a fattori di emissione. Implementazione di un protocollo LDAR per il contenimento e la riduzione delle emissioni fuggitive di COV. Il riferimento per il monitoraggio è l'EPA Method 21. In alternativa, il Gestore può implementare un protocollo equivalente. Le modalità operative e la relazione di equivalenza dei metodi dovrà essere preventivamente presentata all'ARPA Molise per l'approvazione.
#20	emissioni di odori	☐	☐	☒ Nel caso di eventi odorigeni identificati e comprovati presso ricettori sensibili, implementare la B.A.T. #20. Nel caso di eventi odorigeni identificati e comprovati presso ricettori sensibili insorti nel corso della normale operatività dell'installazione, saranno monitorare le emissioni in atmosfera ad impatto odorigeno con il metodo EN 13725:2004.
#21	emissioni di odori	☐	☐	☒ Nel caso di eventi odorigeni identificati e comprovati presso ricettori sensibili, implementare la B.A.T. #21.
#22	emissioni sonore	☐	☐	☒

B.A.T.	oggetto B.A.T.	B.A.T. applicata (posizione Gestore)	B.A.T. non applicabile	B.A.T. da applicare (adeguamento)
				Nel caso di inconvenienti di vibrazioni e di rumori molesti identificati e comprovati presso ricettori sensibili, implementare la B.A.T. #22.
#23	emissioni sonore	☐	☐	☒ Nel caso di inconvenienti di vibrazioni e di rumori molesti identificati e comprovati presso ricettori sensibili, implementare la B.A.T. #23.

Tabella 7: grado di applicazione delle conclusioni sulle B.A.T. CWW

3 Esercizio delle attività IPPC codici 4.1 in conformità ai criteri IPPC

3.1 Premessa

[3.1.1] Relativamente all'esercizio della nuova installazione di fabbricazione di prodotti chimici organici (materie plastiche biodegradabili), quanto riportato nei successivi paragrafi definisce il quadro prescrittivo del titolo abilitativo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 alla luce:

- dell'istanza acquisita ai prott. ARPA Molise nn. 977/2021 e 978/20021 del 20/01/2021, così come aggiornata, integrata e modificata dai successivi aggiornamenti documentali del 17/02/2021 (acquisiti ai prott. ARPA Molise nn. 2817/2021, 2818/2021, 2819/2021 e 2821/2021 del 17/02/2021), per il primo rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale relativa a impianti nuovi proposta dal Gestore della nuova installazione di fabbricazione di prodotti chimici organici (materie plastiche biodegradabili) della BIO VALORE WORLD S.p.A. SOCIETÀ BENEFIT, ubicata alla via G. Pastore, 18, in località Z.I. "B" del Comune di TERMOLI (CB);
- delle determinazioni della prima Conferenza di Servizi decisoria del 07/04/2021 (acquisite al prot. ARPA Molise n. 6635/2021 del 19/04/2021);
- del successivo aggiornamento documentale ex art. 29-quater, comma 8, del D.Lgs.152/2006 del 03/05/2021 (acquisito al prot. ARPA Molise n. 7465/2021 del 03/05/2021);
- dell'aggiornamento documentale volontario del 21/06/2021 (acquisito al prot. ARPA Molise n. 10407/2021 del 21/06/2021);
- dell'aggiornamento documentale volontario del 22/07/2021 (acquisito al prot. ARPA Molise n. 12257/2021 del 22/07/2021);
- dell'ulteriore aggiornamento documentale volontario del 29/07/2021 (acquisito al prot. ARPA Molise n. 12800/2021 del 30/017/2021);
- delle determinazioni della seconda Conferenza di servizi decisoria del 29/07/2021 (trasmesse con comunicazione n. 130472/2021 del 09/08/2021 della Regione MOLISE);
- delle odierne disposizioni legislative regionali di cui alla D.C. della Regione MOLISE n. 25 del 06/02/2018;
- del riordino del quadro normativo di cui alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 introdotto dal D.Lgs. 183/2017;
- del Reference Document (Ref) ROM "*JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations*" (2018);
- del Best available techniques Reference Document (B.Ref) CWW "*Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector*" (2016), pertinente per le attività IPPC codici 4 e 6.11;
- della pubblicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico dell'industria chimica di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016, pertinenti per le attività IPPC codici 4 e 6.11.

[3.1.2] Nel seguito, ove previsto e ritenuto necessario, si provvede a regolamentare le situazioni diverse dal funzionamento a regime, prevedendo le eventuali misure da adottare.

[3.1.3] Restano comunque valide le norme settoriali di riferimento, in particolare il D.Lgs. 152/2006, e tutte le procedure aziendali operative, gestionali e di controllo ambientale del Gestore, se non modificate dal seguente scenario prescrittivo.

[3.1.4] Le indicazioni minime di monitoraggio, comprensive di frequenze, su monitoraggi da eseguire presso l'installazione in esame, sono ad integrazione delle misure di monitoraggio contenute nel piano proposto dal Gestore.

3.2 Adeguamento degli impianti alle migliori tecniche disponibili

[3.2.1] Il Gestore, contestualmente alla comunicazione ex art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, deve presentare un piano di implementazione delle seguenti BAT di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016 ed il relativo cronoprogramma di attuazione.

[3.2.2] Nel caso di attivazione del sistema di gestione ambientale conforme alla Norma ISO 14001:2015, il Gestore deve istituire e mantenere le caratteristiche x) (piano di gestione dei rifiuti), xii) (istituzione di inventari dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi), xiii) (piano di gestione degli odori) e xiv) (piano di gestione del rumore) della B.A.T. #1 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016.

[3.2.3] Nel caso di attivazione del sistema di gestione ambientale conforme alla Norma ISO 14001:2015, il Gestore deve istituire e mantenere la caratteristica xii) (istituzione di inventari dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi) della

BAT #1 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016 e implementare la successiva BAT #2.

[3.2.4] Nel caso di attivazione del sistema di gestione ambientale conforme alla Norma ISO 14001:2015, le Gestore deve implementare la BAT #3 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016.

[3.2.5] Il Gestore deve monitorare le emissioni nell'acqua in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente. Inoltre, il Gestore dovrà monitorare le emissioni in atmosfera in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, dovrà applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente. Il riferimento per il monitoraggio è il Reference Document (Ref) ROM "*JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations*" (luglio 2018).

[3.2.6] Il Gestore deve Implementare la BAT #5 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016, prevedendo il monitoraggio con frequenza annuale delle emissioni diffuse di COV in aria provenienti da sorgenti pertinenti attraverso il calcolo delle emissioni in base a fattori di emissione. Il riferimento per il monitoraggio è il Reference Document (Ref) ROM "*JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations*" (luglio 2018).

[3.2.7] Nel caso di eventi odorigeni identificati e comprovati presso ricettori sensibili, il Gestore deve implementare la B.A.T. #6 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016.

[3.2.8] Lo scarico di acque reflue di dilavamento di stabilimento è soggetto alle disposizioni dell'art. 18 della "*Disciplina Scarichi*".

[3.2.9] Il Gestore deve implementare la B.A.T. #10 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016.

[3.2.10] Il Gestore deve implementare la B.A.T. #12 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016.

[3.2.11] Nel caso di attivazione del sistema di gestione ambientale conforme alla Norma ISO 14001:2015, il Gestore deve istituire e mantenere la caratteristica x) (piano di gestione dei rifiuti) della BAT #1 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016 e implementare la successiva BAT #13.

[3.2.12] Il Gestore deve implementare la B.A.T. #19 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016.

[3.2.13] Nel caso di eventi odorigeni identificati e comprovati presso ricettori sensibili, il Gestore deve implementare la B.A.T. #20 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016.

[3.2.14] Nel caso di eventi odorigeni identificati e comprovati presso ricettori sensibili, il Gestore deve implementare la B.A.T. #21 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016.

[3.2.15] Nel caso di inconvenienti di vibrazioni e di rumori molesti identificati e comprovati presso ricettori sensibili, il Gestore deve implementare la B.A.T. #22 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016.

[3.2.16] Nel caso di inconvenienti di vibrazioni e di rumori molesti identificati e comprovati presso ricettori sensibili, il Gestore deve implementare la B.A.T. #23 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016.

3.3 Adeguamenti degli impianti alla "*Disciplina Scarichi*" del P.T.A. della Regione MOLISE

[3.3.1] Il Gestore è soggetto alle disposizioni dell'art. 18 della "*Disciplina Scarichi*"; pertanto, la nuova installazione di fabbricazione di prodotti chimici organici (materie plastiche biodegradabili) dovrà essere adeguata alle disposizioni della Parte V della ricorrente disciplina regionale fin dalla comunicazione ex art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006. Per gli effetti dell'art. 29-sexies, comma 9, del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di comunicare i miglioramenti progettuali, le disposizioni dell'art. 29-nonies del ricorrente Testo unico ambientale non si applicano alle modifiche strettamente necessarie ad adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.

3.4 Capacità produttive

[3.4.1] La capacità produttiva dell'impianto IPPC codice 4.1, lettera h), intesa in termini di produzione annua massima di prodotti chimici organici, è pari a:

- 5475 Mg/anno di acido polilattico (PAL).

[3.4.2] Ogni eventuale variazione progettuale che modifichi permanentemente le predette capacità produttive dovrà essere comunicata alla Regione Molise ed all'ARPA Molise, e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006.

Sulla base della comunicazione di cui al punto [3.4.2], ovvero sulla base degli accertamenti disposti dai competenti organi di controllo, la regione MOLISE si riserva la facoltà di promuovere ulteriori prescrizioni, ovvero di modificare il provvedimento di autorizzazione.

3.5 Produzioni attive autorizzate

[3.5.1] Si autorizzano le produzioni elencate in Allegato 1.

[3.5.2] Il Gestore deve monitorare la produzione di prodotti finiti, secondo le indicazioni riportate alle pertinenti sezioni della Scheda B di cui all'Allegato A alla D.G. della Regione MOLISE n. 178 del 04/06/2020.

[3.5.3] Il Gestore deve aggiornare le predette informazioni ad ogni introduzione di nuove produzioni nel ciclo produttivo.

[3.5.4] I dati di produzione di prodotti finiti devono essere determinati su base annua, resi disponibili alle Autorità/Enti di controllo e riportati nel report annuale.

[3.5.5] Ogni eventuale variazione progettuale che modifichi permanentemente le produzioni in Allegato 1 dovrà essere comunicata alla Regione Molise ed all'ARPA Molise, e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006.

Sulla base della comunicazione di cui al punto [3.5.5], ovvero sulla base degli accertamenti disposti dai competenti organi di controllo, la regione MOLISE si riserva la facoltà di promuovere ulteriori prescrizioni, ovvero di modificare il provvedimento di autorizzazione.

3.6 Materie prime materie/ausiliari autorizzate

[3.6.1] Si autorizzano le materie prime/ausiliari elencate in Allegato 2.

[3.6.2] Il flusso di materie prime lavorate deve essere inferiore alle 10000 t/anno.

[3.6.3] Ogni eventuale variazione progettuale/gestionale che comporti un flusso di materie prime/ausiliari autorizzate lavorate superiore alle 10000 t/anno dovrà essere comunicata alla Regione Molise ed all'ARPA Molise, e valutata ai sensi del Titolo III alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

[3.6.4] Ogni eventuale variazione progettuale che modifichi permanentemente le materie prime in Allegato 2 dovrà essere comunicata alla Regione Molise ed all'ARPA Molise, e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006.

Sulla base della comunicazione di cui al punto [3.6.4], ovvero sulla base degli accertamenti disposti dai competenti organi di controllo, la regione MOLISE si riserva la facoltà di promuovere ulteriori prescrizioni, ovvero di modificare il provvedimento di autorizzazione.

3.7 Emissioni in atmosfera

3.7.1 Premessa

[3.7.1.1] Salvo quanto diversamente stabilito dalla Parte V del D.Lgs. 152/2006, i V.L.E. in atmosfera si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi.

[3.7.1.2] I V.L.E. in atmosfera espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto dalla Parte V del D.Lgs. 152/2006 o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria.

[3.7.1.3] Se nell'emissione, il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la formula riportata all'art. 271, comma 12, del D.Lgs. 152/06.

[3.7.1.4] Nel caso di diluizione dell'emissione, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la formula riportata all'art. 271, comma 13, del D.Lgs. 152/06.

[3.7.1.5] Il Gestore deve numerare tutti i punti di emissione in atmosfera significativi e non significativi.

[3.7.1.6] Il Gestore deve realizzare idonee sezioni di misurazione delle emissioni in atmosfera in conformità alle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13284-1:2017.

[3.7.1.7] Il Gestore deve garantire gli accessi ai punti di prelievo per il campionamento a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.

[3.7.1.8] Il Gestore, infine, deve adeguare le piattaforme di lavoro per il campionamento delle emissioni in base ai requisiti previsti dalla Norma UNI EN 13284-1.

[3.7.1.9] L'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose di cui alla Tabella A1 e Tabella A2 alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, ogni variazione qualitativa delle emissioni inquinanti autorizzate, ogni aumento significativo dei flussi di massa degli inquinanti autorizzati, l'attivazione di nuove emissioni in atmosfera, ogni modifica migliorativa delle emissioni in atmosfera autorizzate per cui è prevista una variazione del piano di monitoraggio periodico, ogni spostamento/variazione della geometria dei punti di emissione in atmosfera senza variazione delle portate autorizzate e delle caratteristiche quali-quantitative delle emissioni prodotte dovrà essere comunicata e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006.

[3.7.1.10] Analoga comunicazione dovrà essere fatta per ogni eventuale introduzione di nuove materie prime nel ciclo produttivo.

3.7.2 Punto di emissione in atmosfera E1 "emissione trattamento a umido scarichi di processo"

[3.7.2.1] Si autorizzano le emissioni in atmosfera convogliate derivanti dagli sfiati di scarico dal gruppo vuoto della distillazione DEVO 1, dagli sfiati di scarico dal gruppo vuoto della distillazione DEVO 2, dallo scarico degli sfiati di polmonazione del serbatoio TK-41100-007, dallo scarico degli sfiati di polmonazione del serbatoio TK-41100-008, dallo scarico degli sfiati di polmonazione degli isoconteiner, dallo scarico degli sfiati di polmonazione del serbatoio TK-41111-100, dallo scarico degli sfiati di polmonazione del serbatoio TK-41100-007, dallo scarico degli sfiati di polmonazione del serbatoio polmone impianto PLA (T-4111-901) e dalle aspirazioni ambientali (sfiato da recipiente stoccaggio iniziatore, sfiato da recipiente stoccaggio catalizzatore, sfiato stoccaggio recipiente "*kat killer*"), ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.

[3.7.2.2] Le predette emissioni in atmosfera devono essere convogliate ad un unico punto di emissione in atmosfera, denominato E1 "*emissione trattamento a umido scarichi di processo*", munito di sistema di lavaggio ad umido (wet scrubbing) con uso di soluzione acquosa caustica per il contenimento dei composti organici volatili, con quota dal piano campagna di circa 10 m, sezione camino circolare Ø200 mm e portata massima di 200 Nm^3/h.

[3.7.2.3] Si fissano i seguenti V.L.E. in atmosfera per il monitoraggio/controllo in discontinuo delle emissioni in atmosfera convogliate dell'impianto:

- il V.L.E. in atmosfera per il monitoraggio in discontinuo dei composti organici volatili di cui alla Tabella D del Paragrafo 4 alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- il V.L.E. in atmosfera per il monitoraggio in discontinuo delle polveri di cui Paragrafo 5 alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 pari a 50 mg/Nm^3, se il flusso di massa è pari o superiore a 0.5 kg/h, ovvero pari a 150 mg/Nm^3, solo se il flusso di massa è pari o superiore a 0.1 kg/h ed è inferiore a 0.5 kg/h.

punto di emissione	analiti / parametro	V.L.E. in atmosfera D.Lgs. 152/2006 (mg/Nm³ / g/h)	BAT-AEL in atmosfera	V.L.E. A.I.A.
E1	COV di cui alla Tabella D del Paragrafo 4 alla Parte V del D.Lgs. 152/2006	cl. I 5 mg/Nm³/≥25 g/h cl. II 20 mg/Nm³/≥100 g/h cl. III 150 mg/Nm³/≥2000 cl. IV 300 mg/Nm³/≥3000 cl. V 600 mg/Nm³/≥4000 g/h	-	cl. I 5 mg/Nm³/≥25 g/h cl. II 20 mg/Nm³/≥100 g/h cl. III 150 mg/Nm³/≥2000 cl. IV 300 mg/Nm³/≥3000 cl. V 600 mg/Nm³/≥4000 g/h
	polveri	50 mg/Nm³/0.1÷0.5 kg/h 150 mg/Nm³/≥0.5 kg/h	-	50 mg/Nm³/0.1÷0.5 kg/h 150 mg/Nm³/≥0.5 kg/h

Tabella 8: V.L.E. in atmosfera in discontinuo delle emissioni convogliate del camino E1

Fermi restando i V.L.E. in atmosfera sopra indicati per le sostanze organiche di cui alla Tabella D del Paragrafo 4 alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione: in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate; in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze organiche di cui alla Tabella D del Paragrafo 4 alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 di classe diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata. Per i composti organici sotto forma di polvere devono essere rispettate anche le condizioni contenute nel Paragrafo 5 alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

Per gli effetti dell'art. 271, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, per le sostanze per cui non sono fissati valori di emissione, si stabiliscono appositi valori limite con riferimento a quelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente.

I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio. In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la formula di cui all'art. 271, comma 13, del D.Lgs. 152/2006.

[3.7.2.4] Si fissano i seguenti metodi di campionamento e di analisi per le emissioni in atmosfera convogliate:

- temperatura, pressione, velocità e portata fumi: EN ISO 16911-1:2013;
- umidità (%H_2O): EN 14790:2017;
- polveri: EN 13284-1:2017;
- singoli composto organici volatili: UNI CEN/TS 13649:2015.

[3.7.2.5] Per la valutazione della conformità dei valori delle misure effettuate dal Gestore ai V.L.E. in atmosfera deve essere rispettato l'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, nonché l'art. 271, comma 17, del D.Lgs. 152/2006.

[3.7.2.6] Il punto di emissione in atmosfera E1 sarà soggetto a monitoraggio annuale da parte del Gestore, nonché a controllo annuale da parte dell'ARPA Molise.

[3.7.2.7] Il Gestore deve dotare il predetto impianto del registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione dell'impianto), secondo il modello previsto dall'Appendice 2 all'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni.

[3.7.2.8] Il Gestore dovrà dotare il predetto impianto del registro relativo ai dati dei controlli discontinui periodici delle emissioni, secondo il modello previsto dall'Appendice 1 all'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

[3.7.2.9] Il Gestore deve comunicare ai sensi dell'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 la data di messa in esercizio e di messa a regime del predetto impianto di combustione, sotteso al punto di emissione in atmosfera E1; il periodo tra la messa in esercizio e la messa a regime non deve essere superiore ai 60 giorni. Nei 10 giorni successivi alla messa a regime segnalata, il Gestore deve effettuare la misura delle emissioni in un periodo continuativo di marcia controllata. Nei 60 giorni successivi, il Gestore deve comunicare i risultati delle analisi dei campionamenti effettuati. L'ARPA Molise effettua il primo accertamento/campionamento entro 6 mesi dalla data di messa a regime segnalata dal Gestore. Nell'eventualità che, nelle due predette campagne di monitoraggio, si riscontri un superamento dei V.L.E. in atmosfera fissati, la Regione MOLISE, coadiuvata dall'ARPA Molise, disporrà, in via cautelativa, le opportune misure restrittive sull'utilizzo degli impianti, limitatamente al periodo transitorio necessario al Gestore, affinché provveda all'implementare di idonee ed opportune modifiche impiantistiche atte a riportare entro i limiti fissati le concentrazioni degli emessi.

[3.7.2.10] Ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un guasto tale da non permettere il rispetto dei V.L.E. in atmosfera, il Gestore deve informare entro le 8 ore successive la Regione MOLISE e l'ARPA Molise. Resta fermo per il Gestore l'obbligo di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di adottare tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscono il massimo contenimento delle emissioni.

punto di emissione	analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
E1	COV di cui alla Tabella D del Paragrafo 4 alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, TCOV, polveri	annuale	registro cartaceo annotazioni su apposito registro cartaceo da tenere a disposizione degli organi di controllo	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
	ispezione/manutenzione periodica programmata dell'impianto	almeno annuale	registro cartaceo annotazioni su apposito registro cartaceo da tenere a disposizione degli organi di controllo	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 9: indicazioni minime sul monitoraggio delle emissioni convogliate del camino E1

3.7.3 Punti di emissione in atmosfera E2 "emissione fumi caldaia produzione vapore"

[3.7.3.1] Si autorizzano le emissioni in atmosfera dell'impianto di combustione di fabbricazione BABCOK WANSON, serie BWD, mod. 15, alimentato a gas naturale di potenza termica nominale pari a 1025 kW_t, sotteso al punto di emissione in atmosfera E2 "*emissione fumi caldaia produzione vapore*", medio impianto di combustione nuovo alimentato a combustibili gassosi ex art. 268, comma 1, lettera gg-bis), del D.Lgs. 152/2006, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.

[3.7.3.2] Le emissioni in atmosfera del predetto impianto di combustione alimentato a gas naturale con potenza termica nominale di 1025 kW_t devono essere convogliate ad un unico punto di emissione in atmosfera, denominato E2 "*emissione fumi caldaia produzione vapore*", privo di sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera, con quota dal piano campagna di circa 8 m, sezione camino circolare Ø340 mm e portata massima di 2000 Nm^3/h.

[3.7.3.3] Il combustibile utilizzato nel predetto impianto di combustione deve essere conforme a quanto previsto dal Titolo III ed all'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

[3.7.3.4] Il predetto impianto di combustione deve rispettare le prescrizioni per il rendimento di combustione di cui all'art. 294 del D.Lgs. 152/2006.

[3.7.3.5] Ai sensi dell'art. 273-bis, comma 4, del D.Lgs. 152/2206, per il predetto impianto di combustione, medio impianto di combustione nuovo alimentato a gas naturale con potenza termica nominale pari a 1025 kW_t, sono presi in esame i V.L.E. in atmosfera di cui al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

[3.7.3.6] Si fissano i seguenti V.L.E. in atmosfera per il monitoraggio/controllo in discontinuo delle emissioni in atmosfera derivanti dai predetti impianti di combustione:

- il V.L.E. per il monitoraggio in discontinuo degli ossidi di azoto (NO_X), espressi come NO_2, pari a 100 mg/Nm^3, riportato ad un tenore di ossigeno di riferimento $\%O_2$ nell'effluente gassoso secco del 3% in volume.

punto di emissione	analiti / parametro	V.L.E. in atmosfera D.Lgs. 152/2006 (mg/Nm³ / g/h)	BAT-AEL in atmosfera	V.L.E. A.I.A.
E2	ossidi di azoto (NO_X), espressi come NO_2	100 rif. $\%O_2$ 3% v/v	-	100 rif. $\%O_2$ 3% v/v

Tabella 10: V.L.E. in atmosfera in discontinuo delle emissioni convogliate del camino E2

[3.7.3.7] Si fissano i seguenti metodi di campionamento e di analisi per le emissioni in atmosfera convogliate:

- temperatura, pressione, velocità e portata fumi: EN ISO 16911-1:2013;
- umidità ($\%H_2O$): EN 14790:2017;
- ossigeno ($\%O_2$): EN 14789:2017, celle elettrochimiche;
- ossidi di azoto (NO_X), espressi come NO_2: EN 14792:2017.

[3.7.3.8] Per la valutazione della conformità dei valori delle misure effettuate dal Gestore ai V.L.E. in atmosfera deve essere rispettato l'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, nonché l'art. 271, comma 17, del D.Lgs. 152/2006.

[3.7.3.9] Il punto di emissione in atmosfera E2 sarà soggetto a monitoraggio annuale da parte del Gestore, nonché a controllo annuale da parte dell'ARPA Molise.

[3.7.3.10] Il Gestore dovrà dotare il predetto impianto di combustione del registro relativo ai dati dei controlli discontinui periodici delle emissioni, secondo il modello previsto dall'Appendice 1 all'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

[3.7.3.11] Il Gestore deve comunicare ai sensi dell'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 la data di messa in esercizio e di messa a regime del predetto impianto di combustione, sotteso al punto di emissione in atmosfera E2; il periodo tra la messa in esercizio e la messa a regime non deve essere superiore ai 60 giorni. Nei 10 giorni successivi alla messa a regime segnalata, il Gestore deve effettuare la misura delle emissioni in un periodo continuativo di marcia controllata. Nei 60 giorni successivi, il Gestore deve comunicare i risultati delle analisi dei campionamenti effettuati. L'ARPA Molise effettua il primo accertamento/campionamento entro 6 mesi dalla data di messa a regime segnalata dal Gestore. Nell'eventualità che, nelle due predette campagne di monitoraggio, si riscontri un superamento dei V.L.E. in atmosfera fissati, la Regione MOLISE, coadiuvata dall'ARPA Molise, disporrà, in via cautelativa, le opportune misure restrittive sull'utilizzo degli impianti, limitatamente al periodo transitorio necessario al Gestore, affinché provveda all'implementare di idonee ed opportune modifiche impiantistiche atte a riportare entro i limiti fissati le concentrazioni degli emessi.

[3.7.3.12] Ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un guasto tale da non permettere il rispetto dei V.L.E. in atmosfera, il Gestore deve informare entro le 8 ore successive la Regione MOLISE e l'ARPA Molise. Resta fermo per il Gestore l'obbligo di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di adottare tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscono il massimo contenimento delle emissioni.

punto di emissione	analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
E2	ossidi di azoto (NO_X), espressi come NO_2	annuale	registro cartaceo annotazioni su apposito registro cartaceo da tenere a disposizione degli organi di controllo	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
	ispezione/manutenzione periodica programmata dell'impianto	almeno annuale	registro cartaceo annotazioni su apposito registro cartaceo da tenere a disposizione degli organi di controllo	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 11: indicazioni minime sul monitoraggio delle emissioni convogliate del camino E2

3.7.4 Punto di emissione in atmosfera E3 "emissione aria da cristallizzatore"

[3.7.4.1] Si autorizzano le emissioni in atmosfera convogliate derivanti dallo scarico degli sfiati della pompa a vuoto B-4110-02 associata al trasporto pneumatico del sistema di caricamento L-Lactide e D-Lactide, dallo scarico della corrente d'aria calda utilizzata per il cristallizzatore e dallo scarico della corrente dia ria del trasporto pneumatico per il cristallizzatore e il sistema di packing, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.

[3.7.4.2] Le predette emissioni in atmosfera devono essere convogliate ad un unico punto di emissione in atmosfera, denominato E2 "*emissione aria da cristallizzatore*", munito di filtro a maniche per il contenimento delle polveri, con quota dal piano campagna di circa 8 m, sezione camino circolare Ø150 mm e portata massima di 2400 Nm^3/h.

[3.7.4.3] Si fissano i seguenti V.L.E. in atmosfera per il monitoraggio/controllo in discontinuo delle emissioni in atmosfera convogliate dell'impianto:

- il V.L.E. in atmosfera per il monitoraggio in discontinuo dei composti organici volatili di cui alla Tabella D del Paragrafo 4 alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- il V.L.E. in atmosfera per il monitoraggio in discontinuo delle polveri di cui Paragrafo 5 alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 pari a 50 mg/Nm^3, se il flusso di massa è pari o superiore a 0.5 kg/h, ovvero pari a 150 mg/Nm^3, solo se il flusso di massa è pari o superiore a 0.1 kg/h ed è inferiore a 0.5 kg/h.

punto di emissione	analiti / parametro	V.L.E. in atmosfera D.Lgs. 152/2006 (mg/Nm³ / g/h)	BAT-AEL in atmosfera	V.L.E. A.I.A.
E3	COV di cui alla Tabella D del Paragrafo 4 alla Parte V del D.Lgs. 152/2006	cl. I 5 mg/Nm^3/≥25 g/h cl. II 20 mg/Nm^3/≥100 g/h cl. III 150 mg/Nm^3/≥2000 cl. IV 300 mg/Nm^3/≥3000 cl. V 600 mg/Nm^3/≥4000 g/h	-	cl. I 5 mg/Nm^3/≥25 g/h cl. II 20 mg/Nm^3/≥100 g/h cl. III 150 mg/Nm^3/≥2000 cl. IV 300 mg/Nm^3/≥3000 cl. V 600 mg/Nm^3/≥4000 g/h
	polveri	50 mg/Nm^3/0.1÷0.5 kg/h 150 mg/Nm^3/≥0.5 kg/h	-	50 mg/Nm^3/0.1÷0.5 kg/h 150 mg/Nm^3/≥0.5 kg/h

Tabella 12: V.L.E. in atmosfera in discontinuo delle emissioni convogliate del camino E3

Fermi restando i V.L.E. in atmosfera sopra indicati per le sostanze organiche di cui alla Tabella D del Paragrafo 4 alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione: in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate; in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze organiche di cui alla Tabella D del Paragrafo 4 alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 di classe diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata. Per i composti organici sotto forma di polvere devono essere rispettate anche le condizioni contenute nel Paragrafo 5 alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

Per gli effetti dell'art. 271, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, per le sostanze per cui non sono fissati valori di emissione, si stabiliscono appositi valori limite con riferimento a quelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente.

I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio. In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la formula di cui all'art. 271, comma 13, del D.Lgs. 152/2006.

[3.7.4.4] Si fissano i seguenti metodi di campionamento e di analisi per le emissioni in atmosfera convogliate:

- temperatura, pressione, velocità e portata fumi: EN ISO 16911-1:2013;
- umidità (%H_2O): EN 14790:2017;
- polveri: EN 13284-1:2017;
- singoli composto organici volatili: UNI CEN/TS 13649:2015.

[3.7.4.5] Per la valutazione della conformità dei valori delle misure effettuate dal Gestore ai V.L.E. in atmosfera deve essere rispettato l'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, nonché l'art. 271, comma 17, del D.Lgs. 152/2006.

[3.7.4.6] Il punto di emissione in atmosfera E3 sarà soggetto a monitoraggio annuale da parte del Gestore, nonché a controllo annuale da parte dell'ARPA Molise.

[3.7.4.7] Il Gestore deve dotare il predetto impianto del registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione dell'impianto), secondo il modello previsto dall'Appendice 2 all'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni.

[3.7.4.8] Il Gestore dovrà dotare il predetto impianto del registro relativo ai dati dei controlli discontinui periodici delle emissioni, secondo il modello previsto dall'Appendice 1 all'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

[3.7.4.9] Il Gestore deve comunicare ai sensi dell'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 la data di messa in esercizio e di messa a regime del predetto impianto di combustione, sotteso al punto di emissione in atmosfera E3; il periodo tra la messa in esercizio e la messa a regime non deve essere superiore ai 60 giorni. Nei 10 giorni successivi alla messa a regime segnalata, il Gestore deve effettuare la misura delle emissioni in un periodo continuativo di marcia controllata. Nei 60 giorni successivi, il Gestore deve comunicare i risultati delle analisi dei campionamenti effettuati. L'ARPA Molise effettua il primo accertamento/campionamento entro 6 mesi dalla data di messa a regime segnalata dal Gestore. Nell'eventualità che, nelle due predette campagne di monitoraggio, si riscontri un superamento dei V.L.E. in atmosfera fissati, la Regione MOLISE, coadiuvata dall'ARPA Molise, disporrà, in via cautelativa, le opportune misure restrittive sull'utilizzo degli impianti, limitatamente al periodo transitorio necessario al Gestore, affinché provveda all'implementare di idonee ed opportune modifiche impiantistiche atte a riportare entro i limiti fissati le concentrazioni degli emessi.

[3.7.4.10] Ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un guasto tale da non permettere il rispetto dei V.L.E. in atmosfera, il Gestore deve informare entro le 8 ore successive la Regione MOLISE e l'ARPA Molise. Resta fermo per il Gestore l'obbligo di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di adottare tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscono il massimo contenimento delle emissioni.

punto di emissione	analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
E3	COV di cui alla Tabella D del Paragrafo 4 alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, TCOV polveri	annuale	registro cartaceo annotazioni su apposito registro cartaceo da tenere a disposizione degli organi di controllo	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
	ispezione/manutenzione periodica programmata dell'impianto	almeno annuale	registro cartaceo annotazioni su apposito registro cartaceo da tenere a disposizione degli organi di controllo	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 13: indicazioni minime sul monitoraggio delle emissioni convogliate del camino E3

3.7.5 Punti di emissione in atmosfera E4 "degasatore preparazione acqua alimento caldaia" ed E5 "motopompa antincendio"

[3.7.5.1] Il punto di emissione in atmosfera E4 "*motopompa antincendio*" non è sottoposto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex. art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006.

[3.7.5.2] Il punto di emissione in atmosfera E5 "*motopompa antincendio*", sotteso alla motopompa antincendio di fabbricazione alimentata a gasolio di potenza meccanica nominale massima di 73.5 kW / 100 CV / 3000 rpm, non è sottoposto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex. art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006.

3.7.6 Emissioni diffuse

[3.7.6.1] Il Gestore deve contenere le emissioni diffuse nel maggior modo possibile ai fini della tutela ambientale, adottando tutte le pertinenti misure di cui all'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 ed al paragrafo 1.3.6.1 della Decisione di Esecuzione (UE) 2013/163 della Commissione del 26/03/2013.

Punto di emissione	analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
	ispezione/manutenzione periodica programmata dell'impianto	almeno annuale	registro cartaceo annotazioni su apposito registro cartaceo da tenere a disposizione degli organi di controllo	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 14: indicazioni minime sul monitoraggio delle emissioni convogliate dei punti di emissione in atmosfera diffuse

3.7.7 Emissioni diffuse e fuggitive

[3.7.7.1] Il Gestore deve monitorare le emissioni diffuse e fuggitive dell'installazione in condizioni operative normali di funzionamento, facendo riferimento ai metodi di cui al Reference Document (Ref) ROM "*JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations*" (luglio 2018).

[3.7.7.2] Il Gestore deve garantire il contenimento e la riduzione delle emissioni fuggitive di composti organici volatili attraverso l'implementazione di un protocollo LDAR (Leak Detection and Repair – A Best Practices Guide, EPA-305-D-07-001). Le modalità operative sono riconducibili al EPA Method 21 - Volatile Organic Compound Leaks. In alternativa, il Gestore può implementare un protocollo equivalente. Le modalità operative e la relazione di equivalenza dei metodi dovrà essere preventivamente presentata all'ARPA Molise per l'approvazione.

Punto di emissione	analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
	emissioni diffuse e fuggitive dell'installazione in condizioni operative normali di funzionamento	annuale	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 15: indicazioni minime sul monitoraggio delle emissioni diffuse e fuggitive

3.7.8 Emissioni odorigene

[3.7.8.1] Nel caso di eventi odorigeni identificati e comprovati presso ricettori sensibili insorti nel corso della normale operatività dell'installazione, il Gestore dovrà prevedere i necessari interventi sugli impianti già realizzati e monitorare le emissioni in atmosfera ad impatto odorigeno con il metodo dell'olfattometria dinamica conformemente alla norma EN 13725:2004 per la determinazione della concentrazione degli odori. Il monitoraggio delle emissioni può essere integrato da una misurazione/stima dell'esposizione agli odori o da una stima dell'impatto degli odori.

[3.7.8.2] Il riferimento per il monitoraggio delle emissioni odorigene è la Delibera n. 38/2018 del Consiglio SNPA del 03/10/2018, nonché il Reference Document (Ref) ROM "*JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations*" (luglio 2018).

3.8 Sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

[3.8.1] Tutte le superfici scolanti di stabilimento, escluse le coperture e le aree a verde, devono essere impermeabili e dotate di una apposita rete di raccolta e convogliamento, dotata di un sistema di deviazione idraulica che consenta di separare le acque di prima pioggia ex art. 2, comma 1, lettera c), della "*Disciplina Scarichi*" scolanti sulle superfici di stabilimento scoperte dalle acque meteoriche di dilavamento successive.

[3.8.2] Il Gestore deve avviare le acque di prima pioggia scolanti sulle superfici di stabilimento scoperte e di lavaggio delle aree esterne ad apposite vasche di raccolta a perfetta tenuta stagna (vasche di prima pioggia) opportunamente

dimensionate ed adeguate all'accumulo di 5 mm di acque meteorica di dilavamento uniformemente distribuita sulla superficie scolante scoperta.

[3.8.3] Essendo la superficie scolante scoperta pari a 2248 m^2, la capacità complessiva di accumulo della vasca di prima pioggia, al netto del franco di sicurezza, deve essere di 11.24 m^2.

[3.8.4] Il Gestore deve garantire lo sfioro continuo ed indisturbato delle acque di seconda pioggia scolanti sulle superfici di stabilimento scoperte e delle acque pluviali verso il ricettore finale.

[3.8.5] Il Gestore deve procedere allo svotamento mediante pompaggio delle vasche di prima pioggia entro 48 h dall'ultima precipitazione.

[3.8.6] Il Gestore deve prevedere l'installazione di almeno due pompe con funzionamento alternato, ovvero disporre sempre di una adeguata dotazione di pompe di scorta e di componenti di ricambio, in maniera tale da provvedere con immediatezza alla sostituzione/manutenzione delle pompa di servizio in caso avaria e garantire, in ogni caso, l'efficienza del sistema.

[3.8.7] Il Gestore deve disporre la regolare ispezione e manutenzione dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia scolanti sulle superfici di stabilimento scoperte, nonché definire programmi per testare, ispezionare e verificare l'integrità/tenuta delle vasche di prima pioggia, l'integrità dei sistemi di sfioro delle acque di dilavamento successive ed il corretto funzionamento delle componenti elettro meccaniche installate.

[3.8.8] Il Gestore, con frequenza annuale, deve comunicare la consistenza e gli esiti delle predette azioni di test/ispezione/manutenzioni.

azioni monitorate	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
test/ispezione/manutenzione e verifica di integrità/tenuta, periodica e programmata, delle vasche di prima pioggia	almeno annuale	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
test/ispezione/manutenzione e verifica di integrità, periodica e programmata, dei sistemi di sfioro delle acque di seconda pioggia	almeno annuale	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
test/ispezione/manutenzione, periodica e programmata, del corretto funzionamento delle componenti elettro meccaniche installate.	almeno annuale	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 3.8.1: indicazioni minime sul monitoraggio dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia

[3.8.9] Ogni eventuale variazione progettuale/gestionale che modifichi permanentemente le modalità di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia dovrà essere comunicata alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise, e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006.

Sulla base della comunicazione di cui al punto [3.8.9], ovvero sulla base degli accertamenti disposti dai competenti organi di controllo, la Regione MOLISE si riserva la facoltà di promuovere ulteriori prescrizioni, ovvero di modificare il provvedimento di autorizzazione.

3.9 Trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

[3.9.1] Il Gestore deve sottoporre le acque di prima pioggia scolanti sulle superfici di stabilimento scoperte e di lavaggio, che recapitano in acque superficiali, ad un trattamento depurativo appropriato ed in loco ex art. 18, comma 1, della "*Disciplina Scarichi*".

[3.9.2] È facoltà del Gestore avviare le acque di prima pioggia scolanti sulle superfici di stabilimento scoperte e di lavaggio ad un impianto di trattamento gestito da terzi con le modalità proprie dei rifiuti liquidi.

[3.9.3] Il Gestore deve sottoporre le ulteriori acque di seconda pioggia scolanti sulle superfici di stabilimento scoperte, che recapitano in acque superficiali nel territorio del Comune di TERMOLI, almeno ad un trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione.

[3.9.4] È fatto divieto al Gestore di scaricare le acque di prima pioggia scolanti sulle superfici di stabilimento scoperte e di lavaggio delle aree esterne in qualsiasi altro recapito finale.

[3.9.5] Il Gestore deve disporre la regolare ispezione e manutenzione dell'impianto di trattamento in loco, nonché definire programmi per testare, ispezionare e verificare il corretto funzionamento delle componenti elettro meccaniche installate.

[3.9.6] Il Gestore, con frequenza annuale, deve comunicare la consistenza e gli esiti delle predette azioni di test/ispezione/manutenzioni.

azioni monitorate	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
test/ispezione/manutenzione e verifica di integrità/tenuta, periodica e programmata, dell'impianto in loco	almeno annuale	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
test/ispezione/manutenzione, periodica e programmata, del corretto funzionamento delle componenti elettro meccaniche installate.	almeno annuale	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 3.9.1: indicazioni minime sul monitoraggio dei sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia delle aree esterne

[3.9.7] Ogni eventuale variazione progettuale/gestionale che modifichi permanentemente le modalità di trattamento in loco delle acque di prima pioggia dovrà essere comunicata alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise, e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006.

Sulla base della comunicazione di cui al punto [3.9.7], ovvero sulla base degli accertamenti disposti dai competenti organi di controllo, la Regione MOLISE si riserva la facoltà di promuovere ulteriori prescrizioni, ovvero di modificare il provvedimento di autorizzazione.

3.10 Prevenzione dall'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

[3.10.1] Il Gestore deve mantenere le superfici scolanti, escluse le coperture e le aree a verde aziendali, in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio.

[3.10.2] Nel caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devo essere smaltiti secondo quanto previsto dalle norme tecniche di settore e dalla normativa vigente.

3.11 Scarichi idrici di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale

3.11.1 Punto di emissione idrico S2 "acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne"

[3.11.1.1] Si autorizza lo scarico di acque reflue adibito alla regimazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne scolanti sulle superfici impermeabili scoperte di stabilimento (superficie scolante scoperta pari a 2248 m^2), accumulate in vasche di prima pioggia idonee all'accumulo di 5 mm di acque meteorica di dilavamento uniformemente distribuita sulla superficie scolante scoperta e preventivamente chiarificate ex art. 18, comma 1, della "*Disciplina Scarichi*", nel punto di emissione idrica S2 "*acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne*", ai sensi dell'art. 16, comma 1, e del combinato disposto degli artt. 17 e 18, comma 1, della "*Disciplina Scarichi*".

[3.11.1.2] Il ricettore finale delle predette acque reflue, a mezzo del punto di emissione idrica S2, è sotteso, attraverso il reticolo superficiale, al bacino del corso d'acqua superficiale denominato "*Canale di bonifica n. 2*" (codice R14015.002).

[3.11.1.3] Per gli effetti del combinato disposto degli artt. 17 e 18, comma 1, della "*Disciplina Scarichi*", lo scarico delle predette acque reflue, canalizzate e sottoposte ad idoneo trattamento di depurazione, nel punto di emissione idrica S2, è classificato come uno scarico di acque reflue di dilavamento ex art. 2, comma 1, lettera e), della "*Disciplina Scarichi*" recapitanti in acque superficiali e subordinato al regime autorizzatorio delle acque reflue industriali di cui all'art. 14 della "*Disciplina Scarichi*".

[3.11.1.4] Per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16, comma 1, e 19 della "*Disciplina Scarichi*", lo scarico S2, contraddistinto dal punto di prelievo assunto a riferimento per il campionamento PP2, deve rispettare i V.L.E. in acque superficiali di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 3, colonna scarico in acque superficiali, alla "*Disciplina Scarichi*" e i BAT-AEL per gli scarichi diretti in corpi idrico ricevente di cui alla Decisone di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018.

punto di emissione	analiti / parametro	Tabella 3 Allegato 5 Parte III D.Lgs. 152/2006 (mg/l)	Tabella 3 Allegato 3 Disciplina Scarichi	BAT-AEL D.(UE) 2016/902 (mg/l)	V.L.E. A.I.A. (mg/l)
S2 PP2	pH	5.5÷9.5	5.5÷9.5	-	5.5÷9.5
	temperatura	-	-	-	-
	SST	≤80 mg/l	≤80 mg/l	5.0÷35 Il BAT-AEL si applica se le emissioni superano 3.5 t/anno.	≤80 mg/l ≤35 mg/l, come valore medio annuale, se le emissioni superano 3.5 t/anno
	BOD_5 (come O_2)	≤40 mg/l	≤40 mg/l	-	≤40 mg/l
	COD (come O_2)	≤160 mg/l	≤160 mg/l	30÷100 Il BAT-AEL, come valore medio annuale, si applica se le emissioni superano 10 t/anno.	≤160 mg/l ≤100 mg/l, come valore medio annuale, se le emissioni superano 10 t/anno
	azoto totale	-	-	5.0÷25 Il BAT-AEL, come valore medio annuale, si applica se le emissioni superano 2.5 t/anno.	≤25 mg/l, come valore medio annuale, se le emissioni superano 2.5 t/anno
	azoto ammoniacale	≤15 mg/l	≤15 mg/l	-	≤15 mg/l
	azoto nitroso (come N)	≤0.6 mg/l	≤0.6 mg/l	-	≤0.6 mg/l
	azoto nitrico (come N)	≤20 mg/l	≤20 mg/l	-	≤20 mg/l
	fosforo totale (come P)	≤10 mg/l	≤10 mg/l	0.5÷3.0 Il BAT-AEL, come valore medio annuale, si applica se le emissioni superano 0.3 t/anno.	≤10 mg/l ≤3.0 mg/l, come valore medio annuale, se le emissioni superano 0.3 t/anno
	idrocarburi totali	≤5 mg/l	≤5 mg/l	-	≤5 mg/l
	saggio di tossicità acuta	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale		il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale
	altri parametri della Tabella 3 all'Allegato 3 alla "*Disciplina Scarichi*", colonna scarichi in acque superficiali	Tabella 3 all'Allegato 5, colonna scarico in acque superficiali	Tabella 3 all'Allegato 3, colonna scarico in acque superficiali		Tabella 3 all'Allegato 3, colonna scarico in acque superficiali

Tabella 2: V.L.E. in acque superficiali dello scarico S2 nel punto di prelievo PP2

[3.11.1.5] Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità ai V.L.E. in acque superficiali prescritti dello scarico S2 da parte del Gestore sono di norma riferite ad un campione istantaneo. L'Ente di controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc…).

[3.11.1.6] Lo scarico S2 deve essere idoneo, conformemente alla normativa tecnica in materia, al prelevamento di campioni delle acque reflue industriali nel pertinente punto assunto a riferimento per il campionamento PP2 e deve essere sempre reso accessibile per il campionamento da parte dell'ARPA Molise per il controllo. Su di esso va garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza.

[3.11.1.7] Ai sensi dell'art. 101, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 i predetti V.L.E. in acque superficiali non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

[3.11.1.8] In riferimento alle analisi delle acque di scarico, i metodi analitici, riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, da utilizzare per la determinazione degli analiti previsti nell'autorizzazione integrata, dovranno essere riportati nel Piano di Monitoraggio, ovvero comunicati alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise. Qualora per rientrare nel campo di applicazione del metodo, si rendesse necessario diluire il campione, nella valutazione dell'incertezza si deve tener conto dell'ulteriore contributo dovuto alla diluizione.

[3.11.1.9] È fatto divieto al Gestore di scaricare, a mezzo del punto di emissione idrica S2, le acque reflue tecnologiche o, comunque, acque reflue di natura diversa da quella di acqua reflua di dilavamento di cui al punto [3.11.1.1].

[3.11.1.10] Il Gestore sottoporre le acque reflue di dilavamento di cui al punto [3.11.1.1], entro 48 h dal termine dell'evento meteorico, ad un trattamento depurativo appropriato in loco tale da conseguire il rispetto dei V.L.E. in acque superficiali della Tabella 3 all'Allegato 3 della "*Disciplina scarichi*".

[3.11.1.11] Il Gestore deve assicurare un adeguato numero di autocontrolli dello scarico S2, contraddistinto dal punto di prelievo assunto a riferimento per il campionamento PP2, secondo le frequenze riportate nella seguente tabella.

parametro / inquinante	unità di misura	frequenza autocontrollo
pH	-	semestrale, ovvero ad ogni variazione significativa del processo produttivo e delle operazioni/lavorazioni svolte sui piazzali
temperatura	°C	
SST	mg/l	
BOD_5 (come O_2)	mg/l	
COD (come O_2)	mg/l	
azoto totale	mg/l	
azoto ammoniacale	mg/l	
azoto nitroso (come N)	mg/l	
azoto nitrico (come N)	mg/l	
fosforo totale (come P)	Mg/l	
idrocarburi totali	mg/l	
saggio di tossicità acuta	-	
altri parametri della Tabella 3 all'Allegato 3 alla "*Disciplina Scarichi*", colonna scarichi in acque superficiali, se attesi nello scarico in base al processo produttivo ed alle specifiche operazioni/lavorazioni svolte sulle aree pavimentate impermeabili.	-	semestrale, ovvero ad ogni variazione significativa del processo produttivo e delle operazioni/lavorazioni svolte sui piazzali

Tabella 3: frequenza degli autocontrolli dello scarico S2 nel punto di prelievo PP2

[3.11.1.12] Fatte salve le situazioni eccezionali imprevedibili, il Gestore, in occasione degli autocontrolli programmati, deve sempre comunicare alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise, entro le 48 h successive all'evento meteorico che ha generato le acque reflue di dilavamento di cui al punto [3.11.1.1], la data, l'ora dell'attivazione dello scarico S2, nonché, verosimilmente, la durata dello stesso.

[3.11.1.13] Lo scarico S2, contraddistinto dal punto di prelievo assunto a riferimento per il campionamento PP2, è soggetto a controllo da parte di ARPA Molise, anche avvalendosi di campionamenti/determinazioni analitiche, con oneri a carico del Gestore: se ritenuto necessario.

[3.11.1.14] Per gli effetti dell'art. 29-sexies, comma 4-bis, del D.Lgs. 152/2006, il Gestore deve dimostrare annualmente che i risultati dei controllo delle emissioni idriche, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016, pertinenti per le attività IPPC codici 4 e 6.11.

punto di emissione	analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	Reporting
S2 PP2	almeno pH, temperatura, SST, BOD_5 (come O_2), COD (come O_2), azoto totale, azoto ammoniacale, azoto nitroso (come N), azoto nitrico (come N), fosforo totale (come P), idrocarburi totali, e saggio di tossicità acuta	semestrale, ovvero ad ogni variazione significativa del processo produttivo e delle operazioni e delle lavorazioni svolte sull'impianto	elettronico Rapporti di prova emessi dal laboratorio da tenere a disposizione degli organi di controllo.	semestrale, ovvero ad ogni variazione significativa del processo produttivo e delle operazioni e delle lavorazioni svolte sull'impianto I dati sono da riportare nel report annuale.

punto di emissione	analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	Reporting
	attività di manutenzione dello scarico S2 nel pertinente punto di prelievo PP2	almeno annuale	registro cartaceo annotazioni su apposito registro cartaceo da tenere a disposizione degli organi di controllo	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 4: indicazioni minime sul monitoraggio dello scarico S2 nel punto di prelievo PP2

[3.11.1.15] Ogni eventuale variazione progettuale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico S1 dovrà essere comunicata alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise, e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006.

Sulla base della comunicazione di cui al punto [3.11.1.15], ovvero sulla base degli accertamenti disposti dai competenti organi di controllo, la regione MOLISE si riserva la facoltà di promuovere ulteriori prescrizioni, ovvero di modificare il provvedimento di autorizzazione integrata.

3.12 Scarichi idrici di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale

3.12.1 Punto di emissione idrica S3 "acque di seconda pioggia e acque pluviali"

[3.12.1.1] Si censisce lo scarico di acque reflue adibito alla regimazione indisturbata delle acque meteoriche di dilavamento ex art. 2, comma 1, lettera d), della "*Disciplina Scarichi*", raccolte, canalizzate e preventivamente separate dalle acque reflue di dilavamento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.

[3.12.1.2] Il ricettore finale delle predette acque reflue, a mezzo del punto di emissione idrica S3, è sotteso, attraverso il reticolo superficiale, al bacino del corso d'acqua superficiale denominato "*Canale di bonifica n. 2*" (codice R14015.002).

[3.12.1.3] Lo scarico delle predette acque reflue nel punto di emissione idrica S3 è classificato come uno scarico di acque meteoriche di dilavamento ex art. 2, comma 1, lettera d), della "*Disciplina Scarichi*" recapitanti in acque superficiali e non necessita di specifica autorizzazione allo scarico.

[3.12.1.4] Lo scarico S3 deve essere idoneo, conformemente alla normativa tecnica in materia, al prelevamento di campioni delle acque reflue industriali nel pertinente punto assunto a riferimento per il campionamento PP3 e deve essere sempre reso accessibile per il campionamento da parte dell'ARPA Molise per il controllo. Su di esso va garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza.

[3.12.1.5] È fatto divieto al Gestore di scaricare, a mezzo del punto di emissione idrica S3, le acque reflue tecnologiche o, comunque, acque reflue di natura diversa da quella di acque meteoriche di dilavamento di cui al punto [3.12.1.1].

[3.12.1.6] Il Gestore dovrà assicurare, una tantum nel corso di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, ovvero ad ogni variazione significativa del processo produttivo e delle operazioni e delle lavorazioni svolte sull'impianto e sui piazzali esterni, una indagine analitica dello scarico S3, contraddistinti dal punto di prelievo assunto a riferimento per il campionamento PP3, che accerti il rispetto dei V.L.E. in acque superficiali della Tabella 3 all'Allegato 3 della "*Disciplina scarichi*", almeno per i seguenti parametri: pH, temperatura, SST, BOD_5 (come O_2), COD (come O_2), azoto totale, azoto ammoniacale, azoto nitroso (come N), azoto nitrico (come N), fosforo totale (come P), idrocarburi totali e saggio di tossicità acuta. Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità ai predetti V.L.E. in acque superficiali dello scarico S3 da parte del Gestore sono di norma riferite ad un campione istantaneo. L'Ente di controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc…).

[3.12.1.7] L'ARPA Molise, se ritenuto necessario, può procedere al controllo della conformità dello scarico S2 ai V.L.E. in acque superficiali della Tabella 3 all'Allegato 3 della "*Disciplina scarichi*", anche avvalendosi di campionamenti/determinazioni analitiche, con oneri a carico del Gestore.

punto di emissione	analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
S3 PP3	almeno pH, temperatura, SST, BOD_5 (come O_2), COD (come O_2), azoto totale, azoto ammoniacale, azoto nitroso (come N), azoto nitrico (come N), fosforo totale (come P), idrocarburi totali, e saggio di tossicità acuta	una tantum nel corso di validità dell'A.I.A., ovvero ad ogni variazione significativa del processo produttivo e delle operazioni e delle lavorazioni svolte sull'impianto e sui piazzali esterni.	elettronico Rapporti di prova emessi dal laboratorio da tenere a disposizione degli organi di controllo.	una tantum nel corso di validità dell'A.I.A.., ovvero ad ogni variazione significativa del processo produttivo e delle operazioni e delle lavorazioni svolte sull'impianto e sui piazzali esterni I dati sono da riportare nel report annuale.
	attività di manutenzione dello scarico S3 nel pertinenti punto di prelievo PP3	almeno annuale	registro cartaceo annotazioni su apposito registro cartaceo da tenere a disposizione degli organi di controllo	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 5: indicazioni minime sul monitoraggio dello scarico S3 nel punto di prelievo PP3

[3.12.1.8] Ogni eventuale variazione progettuale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico S4 dovrà essere comunicata alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise, e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006.

Sulla base della comunicazione di cui al punto [3.12.1.8], ovvero sulla base degli accertamenti disposti dai competenti organi di controllo, la regione MOLISE si riserva la facoltà di promuovere ulteriori prescrizioni, ovvero di modificare il provvedimento di autorizzazione integrata.

3.13 Scarichi idrici recapitanti in fogna consortile del C.S.I. Valle del Biferno

3.13.1 S1 "acque reflue di processo e acque reflue domestiche"

[3.13.1.1] Si censisce lo scarico delle acque reflue di processo (acqua residua dell'impianto di demineralizzazione in quantità pari a circa 60 kg/d, prodotto di spurgo dell'impianto di produzione vapore in quantità pari a circa 240 kg/d, acque grigie interne di raccolta), delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici di stabilimento, canalizzate e preventivamente separate dalle ulteriori acque di dilavamento meteorico, nel punto di emissione idrica S1 "*acque reflue di processo e acque reflue domestiche*".

[3.13.1.2] Il ricettore finale delle acque reflue di processo e delle acque reflue domestiche, a mezzo del punto di emissione idrica S1, è la rete fognaria mista di raccolta consortile del C.S.I. Valle del Biferno.

[3.13.1.3] È fatto divieto al Gestore di scaricare le acque di processo (prodotto distillato da DEVO 2 in quantità pari a circa 114 kg/h, prodotto di spurgo dello scrubber per il trattamento degli off gas in quantità pari a circa 50 kg/d, prodotto dalla unità di trattamento acqua in quantità pari a circa 250 kg/d) nella rete fognaria mista di raccolta consortile del C.S.I. Valle del Biferno ovvero in qualsiasi altro recapito finale.

[3.13.1.4] Gli scarichi idrici rilasciati nella rete fognaria mista di raccolta consortile del C.S.I. Valle del Biferno, sono subordinati, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, alla disciplina ed ai valori di accettabilità indicati nel regolamento consortile del predetto C.S.I. Valle del Biferno (Ente consortile titolare dello scarico finale), che concede l'utilizzo della rete consortile consentendo lo scarico e provvedendo anche ad effettuare il controllo.

[3.13.1.5] Lo scarico deve essere idoneo, conformemente alla normativa tecnica in materia, al prelevamento di campioni delle acque reflue industriali e deve essere sempre reso accessibile per il campionamento da parte dell'ARPA Molise per il controllo. Su di esso va garantito una periodica attività di manutenzione e sorveglianza.

[3.13.1.6] L'ARPA Molise, se ritenuto necessario, può procedere al controllo della conformità dello scarico ai valori di accettabilità indicati nel regolamento consortile del predetto C.S.I. Valle del Biferno, anche avvalendosi di campionamenti/determinazioni analitiche, con oneri a carico del Gestore.

punto di emissione	analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
S1 PP1	parametri della Tabella 3 all'Allegato 3 alla "*Disciplina Scarichi*", colonna scarichi in fognatura, attesi nello scarico in base al processo produttivo, da concordare con il C.S.I. Valle del Biferno	bimestrale per il primo anno di esercizio / frequenza da rivalutare dal secondo anno di esercizio sulla base dei dati dei monitoraggi eseguiti ed attraverso un carteggio bilaterale con il C.S.I. Valle del Biferno	elettronico Rapporti di prova emessi dal laboratorio da tenere a disposizione degli organi di controllo.	annuale I dati sono da riportare nel report annuale. I rapporti di prova sono da comunicare tempestivamente al C.S.I. Valle del Biferno.
	attività di manutenzione dello scarico S1 nel pertinenti punto di prelievo PP1	almeno annuale	registro cartaceo annotazioni su apposito registro cartaceo da tenere a disposizione degli organi di controllo	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 6: indicazioni minime sul monitoraggio dello scarico S1 nel punto di prelievo PP1

[3.13.1.7] Ogni eventuale variazione progettuale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico dovrà essere comunicata alla Regione Molise, al C.S.I. Valle del Biferno ed all'ARPA Molise.

Sulla base della comunicazione di cui al punto [3.13.1.7], ovvero sulla base degli accertamenti disposti dai competenti organi di controllo, la regione MOLISE si riserva la facoltà di promuovere ulteriori prescrizioni, ovvero di modificare il provvedimento di autorizzazione integrata.

3.14 Produzione dei rifiuti

[3.14.1] I rifiuti avviati a deposito temporaneo, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, devono essere gestiti secondo quanto previsto dalla normativa di settore. In particolare:

- i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al Regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi; in ogni caso, allorché' il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

[3.14.2] Il Gestore deve eseguire il controllo e la caratterizzazione dei rifiuti prodotti non pericolosi in presenza di codici a specchio, anche avvalendosi di determinazioni analitiche.

[3.14.3] Il Gestore dovrà comunicare alla Regione Molise ed all'ARPA Molise la messa in esercizio dei depositi temporanei ex art. 183, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, nonché precisare le modalità temporali ovvero quantitative scelte per la gestione degli stessi depositi.

[3.14.4] Il riferimento per la caratterizzazione dei rifiuti è la Delibera n. 61/2019 del Consiglio SNPA del 27/11/2019.

Azione / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
movimentazione dei rifiuti prodotti distinti per tipologia	da normativa di settore	registro carico e scarico rifiuti registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

	Azione / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
	controllo e caratterizzazione dei rifiuti prodotti non pericolosi in presenza di codici a specchio	annuale Ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo.	Registro elettronico rapporti di prova emessi da tenere a disposizione degli organi di controllo	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
	verifica dell'idoneità delle aree di deposito temporaneo	mensile	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 7: indicazioni minime sul monitoraggio dei rifiuti prodotti avviati alle operazioni di deposito temporaneo

[3.14.5] Ogni eventuale variazione progettuale/gestionale che modifichi permanentemente le modalità del deposito temporaneo di rifiuti prodotti ex art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 dovrà essere comunicata alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise, e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006.

Sulla base della comunicazione di cui al punto [3.14.5], ovvero sulla base degli accertamenti disposti dai competenti organi di controllo, la regione MOLISE si riserva la facoltà di promuovere ulteriori prescrizioni, ovvero di modificare il provvedimento di autorizzazione.

3.15 Emissioni sonore

[3.15.1] Il Gestore deve rispettare i V.L.E del rumore assoluti e differenziali, tenendo conto della specifica destinazione d'uso del territorio, di cui al Piano di zonizzazione acustica del Comune di TERMOLI.

[3.15.2] Il Gestore, con frequenza almeno annuale, deve eseguire interventi di manutenzione, periodica e programmata, al fine di mantenere inalterati i livelli di pressione sonora delle sorgenti di rumore. Il Gestore deve comunicare la consistenza e gli esiti delle predette azioni sulle sorgenti di rumore anche attraverso una relazione all'uopo definita.

[3.15.3] Il Gestore, con cadenza triennale ed ad ogni modifica significativa del ciclo produttivo di stabilimento, deve eseguire i rilievi strumentali del clima acustico in ambiente esterno in conformità alle specifiche dell'Allegato B al D.M. 16/03/1998, al fine di verificare il mantenimento delle corrette condizioni di esercizio ai V.L.E. del rumore; in tale occasione, il Gestore deve comunicare ad ARPA Molise, con almeno 15 giorni di anticipo, la data in cui saranno svolte le rilevazioni strumentali.

[3.15.4] Le misure devono essere effettuate da un tecnico competente in acustica ambientale, iscritto all'Albo nazionale.

[3.15.5] Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere comunque munito di cuffia antivento. La catena di misura deve essere compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si effettuano le misurazioni e comunque in accordo con le norme tecniche vigenti.

[3.15.6] Gli strumenti ed i sistemi di misura devono essere provvisti di certificato di taratura e controllati almeno ogni due anni per la verifica della conformità alle specifiche tecniche. Il controllo periodico deve essere eseguito presso laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale ai sensi delle norme tecniche vigenti.

Punto di emissione	analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
	L_{Aeq} Le stazioni di misura del clima acustico sono da concordare con l'ARPA Molise	triennale Ad ogni modifica significativa del ciclo produttivo di stabilimento.	Registro elettronico Rapporti di prova emessi da tenere a disposizione degli organi di controllo.	Annuale Ad ogni modifica significativa del ciclo produttivo di stabilimento. I dati sono da riportare nel report annuale.
	manutenzione, periodica e programmata, delle sorgenti di rumore	almeno annuale	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 8: indicazioni minime sul monitoraggio delle emissioni sonore in ambiente esterno

[3.15.7] Nel caso di installazione di nuove significative sorgenti di rumore, il Gestore dovrà effettuare una indagine previsionale di impatto acustico; tale relazione dovrà essere inviata alla Regione MOLISE, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise.

3.16 Consumo di materie prime/ausiliari ed intermedi di produzione

[3.16.1] Le materie prime ed ausiliari allo stato liquido devono essere stoccati in idonee aree segregate per assicurare il confinamento di eventuali perdite nel caso di eventi accidentali, ed un loro corretto smaltimento.

[3.16.2] Il Gestore deve monitorare i consumi di materie prime/ausiliari ed intermedi di produzione, secondo le indicazioni riportate alle pertinenti sezioni della Scheda B di cui all'Allegato A alla D.G. della Regione MOLISE n. 178 del 04/06/2020.

[3.16.3] Il Gestore deve aggiornare le predette informazioni ad ogni introduzione di nuove materie prime/ausiliari e intermedi di produzione nel ciclo produttivo.
[3.16.3] I dati dei consumi di materie prime/ausiliari e intermedi idi di produzione devono essere determinati su base annua, resi disponibili alle Autorità/Enti di controllo e riportati nel report annuale.

3.17 Consumi di risorse idriche

[3.17.1] Il Gestore, con frequenza annuale, deve predisporre un bilancio idrico da inviare alla Regione Molise ed all'ARPA Molise.

[3.17.2] Il Gestore deve monitorare i consumi idrici secondo le indicazioni riportate alle pertinenti sezioni della Scheda B di cui all'Allegato A alla D.G. della Regione MOLISE n. 178 del 04/06/2020.

[3.17.3] I dati dei consumi idrici devono essere determinati su base annua e media giornaliera, resi disponibili alle Autorità/Enti di controllo e riportati nel report annuale.

3.18 Produzione e consumi di energia, consumi di combustibili ed efficienza energetica

[3.18.1] Il Gestore, con frequenza annuale, deve predisporre un bilancio energetico da inviare alla Regione Molise e all'ARPA Molise.

[3.18.2] Il Gestore deve monitorare i consumi energetici (elettrici e termici), gli approvvigionamenti ed i consumi di combustibili, la produzione di energia (termica ed elettrica), secondo le indicazioni riportate alle pertinenti sezioni della Scheda B di cui all'Allegato A alla D.G. della Regione MOLISE n. 178 del 04/06/2020.

[3.18.3] I dati dei consumi energetici (elettrici e termici), degli approvvigionamenti ed dei consumi di combustibili, della produzione di energia (termica ed elettrica) devono essere determinati su base annua, resi disponibili alle Autorità/Enti di controllo e riportati nel report annuale.

[3.18.4] Il Gestore, ogni quattro anni, dovrà provvedere ad effettuare degli specifici audit energetici del sito, ovvero la diagnosi energetica ex art. 8 del D.Lgs. 102/2014 se obbligatoria, sviluppandone i programmi operativi necessari. L'audit avrà lo scopo di identificare tutte le opportunità di riduzione del consumo energetico e di efficienza di utilizzo delle risorse.

[3.18.5] In concomitanza di ogni audit energetico, ovvero di diagnosi energetica ex art. 8 del D.Lgs. 102/2014 se obbligatoria, il Gestore dovrà inviare, almeno un mese prima che inizino le attività, il programma dettagliato di audit energetico alla Regione Molise ed all'ARPA Molise. I risultati di tali diagnosi sono comunicati anche alla Regione Molise ed all'ARPA Molise.

3.19 Gestione degli impianti

[3.19.1] Il Gestore, con frequenza annuale, deve comunicare la consistenza e gli esiti delle azioni di manutenzione sulle apparecchiature e sui macchinari anche attraverso una relazione all'uopo definita.

3.20 Prevenzione incidenti

[3.20.1] Il Gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti ambientali.

3.21 Gestione delle condizioni straordinarie e di emergenza

[3.21.1] Il Gestore deve mantenere aggiornato il piano di gestione delle condizioni straordinarie e di emergenza.

[3.21.2] Il Gestore deve mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il piano di gestione delle condizioni straordinarie e di emergenza.

3.22 Gestione delle aree carico e scarico e del parco serbatoi/aree stoccaggio

[3.22.1] Il Gestore, nell'ambito dei propri controlli produttivi, deve monitorare periodicamente lo stato di conservazione e di efficienza di tutte le strutture e sistemi di contenimento di qualsiasi deposito onde evitare contaminazioni del suolo.

[3.22.2] Le operazioni di carico e scarico delle sostanze pericolose per l'ambiente devono essere effettuate in aree adeguatamente protette.

[3.22.3] Le sostanze pericolose per l'ambiente devono essere stoccate in aree adeguatamente attrezzate e protette per possibili perdite.

[3.22.4] I serbatoi di stoccaggio/aree di stoccaggio delle materie prime ed ausiliari allo stato liquido devono essere chiaramente identificati e muniti di targa di identificazione del prodotto o della sostanza stoccata, ben visibile per dimensione e collocazione.

[3.22.5] Il Gestore, entro 1 mese dalla comunicazione ex art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, deve comunicare alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise l'elenco completo dei serbatoi di stoccaggio/aree di stoccaggio delle materie prime ed ausiliari allo stato liquido, con indicazione della tipologia di stoccaggio, dell'identificativo, della sostanza stoccata e della presenza di eventuali sistemi di contenimento/confinamento di eventuali perdite in caso di eventi accidentali.

[3.22.6] Il Gestore, tempestivamente, deve comunicare alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise le dismissioni e/o cambi di destinazione d'uso dei serbatoi di stoccaggio/aree di stoccaggio delle materie prime ed ausiliari allo stato liquido.

[3.22.7] Il Gestore deve:

- disporre la regolare ispezione e manutenzione delle aree di movimentazione e di carico e scarico dei materiali;
- definire programmi per testare, ispezionare e verificare l'integrità dei serbatoi di stoccaggio delle materie prime ed ausiliari allo stato liquido;
- definire programmi per testare, ispezionare le aree di stoccaggio delle materie prime ed ausiliari allo stato liquido.

[3.22.8] Il Gestore, con frequenza annuale, deve comunicare la consistenza e gli esiti delle predette azioni di test/ispezione/manutenzioni sulle aree di movimentazione e di carico e scarico dei materiali e sui serbatoi di stoccaggio/aree di stoccaggio delle materie prime ed ausiliari allo stato liquido.

azioni monitorate	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
ispezione/manutenzione, periodica e programmata, delle aree di movimentazione e di carico e scarico dei materiali	almeno annuale	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
Test/ispezione/manutenzione e verifica di integrità, periodica e programmata, d di stoccaggio delle materie prime ed ausiliari allo stato liquido	almeno annuale	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
Test/ispezione/manutenzione, periodica e programmata, delle aree di stoccaggio delle materie prime ed ausiliari allo stato liquido	almeno annuale	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 9: indicazioni minime sul monitoraggio delle aree di movimentazione/scarico e del parco serbatoi/aree stoccaggio

3.23 Indicatori di prestazione ambientale

[3.23.1] Il Gestore deve definire, dando opportuna comunicazione alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise entro 1 mese dalla comunicazione ex art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs 152/2006, e monitorare gli indicatori di prestazione ambientale (descrittivi, prestazionali e di efficienza).

[3.23.2] I trend ed i valori degli indicatori di prestazione ambientale devono essere determinati su base annua, resi disponibili alle Autorità/Enti di controllo e riportati nel report annuale.

	azioni monitorate	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
	consumo di acqua per unità di prodotto finito in m^3/t, consumo di energia per unità di prodotto in MWh/t, emissione complessiva in atmosfera di sostanze volatili organiche derivanti dall'installazione per unità di prodotto finito in tC/t, produzione di tipologie di rifiuti pericolosi (da specificare) per unità di prodotto in t/t, produzione di tipologie di rifiuti non pericolosi (da specificare) per unità di prodotto in t/t, ecc...	almeno annuale	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
	consumo annuo di acqua in m^3/anno, consumo di annuo di energia MWh, emissione annua complessiva in atmosfera di sostanze volatili organiche derivanti dall'installazione in tC/anno, produzione di tipologie di rifiuti pericolosi (da specificare) t/anno, produzione di tipologie di rifiuti non pericolosi (da specificare) in t/anno, ecc...	almeno annuale	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 10: indicazioni minime sul monitoraggio degli indicatori di prestazione ambientale

3.24 Acque sotterranee e suolo

[3.24.1] Il Gestore, entro 6 mesi dalla comunicazione ex art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, deve effettuare il monitoraggio delle acque sotterranee e del suolo. Il set analitico per il campionamento delle acque sotterranee e del suolo deve comprendere tutte le sostanze di cui rispettivamente alla Tabella 2 ed alla Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006. Eventualmente, i parametri da indagare potranno essere raffinati con l'Ente di controllo prima dell'inizio dei campionamenti, tenendo conto delle dimensioni e delle condizioni caratteristiche del sito e delle attività condotte.

[3.24.2] La strategia di campionamento delle acque sotterranee deve tener conto della dimensione e delle condizioni idrogeologiche del sito. Per la caratterizzazione delle acque sotterranee devono essere realizzati almeno tre piezometri non allineati, dei quali uno ubicato a monte idrogeologico delle potenziali fonti di contaminazione e almeno uno a valle. La ricostruzione della superficie piezometrica dell'acquifero indagato e effettuata sulla base di appositi rilevi eseguiti in campo. Il set analitico deve comprendere le sostanze di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 del Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 concordate con l'Ente di controllo prima dell'inizio dei campionamenti ed i loro eventuali prodotti di degradazione.

[3.24.3] Per le sostanze non esplicitamente indicate nella Tabella 2 dell'Allegato 5 del Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 i valori di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine.

[3.24.4] La strategia di campionamento del suolo deve tener conto della dimensione e delle condizioni caratteristiche del sito e delle attività condotte. Per la caratterizzazione del suolo sono ammesse le strategia di campionamento di cui al paragrafo 1 dell'Allegato 3 al Decreto n. 104 del 15/04/2019. In ciascun punto di prelievo sono prelevati campioni di suolo rappresentativi almeno degli intervalli di profondità 0÷0.2 m e 0.2÷1 m. Le procedure di campionamento prevedono lo scarto in campo del materiale grossolano (> 2 cm). Le analisi chimiche sono effettuate sulla frazione granulometrica < 2 mm del materiale campionato; è comunque determinata la granulometria e la percentuale della frazione granulometrica compresa tra 2 mm e 2 cm. La concentrazione di contaminante deve essere riferita alla massa totale della frazione granulometrica < 2 mm del materiale campionato riferita al peso secco. Il set analitico deve comprendere le sostanze di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 concordate con l'Ente di controllo prima dell'inizio dei campionamenti ed i loro eventuali prodotti di degradazione ed i loro eventuali prodotti di degradazione.

[3.24.5] Per le sostanze non esplicitamente indicate nella Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 i valori di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine.

[3.24.6] Tutte le operazioni che saranno svolte per il campionamento delle matrici ambientali, il prelievo, la formazione, il trasporto e la conservazione del campione e per le analisi di laboratorio dovranno essere documentate con verbali.

[3.24.7] Ogni campione, confezionato in contraddittorio solo alla presenza dell'Ente di controllo, deve essere suddiviso in due aliquote, una per l'analisi da condurre ad opera del Gestore, una a disposizione dell'Ente di controllo.

[3.24.8] Le metodiche analitiche applicate dovranno essere concordate con l'Ente di controllo prima dell'inizio dei campionamenti.

[3.24.9] Per gli effetti dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/06, ogni 5 anni il Gestore deve effettuare il monitoraggio delle acque sotterranee.

[3.24.10] Per gli effetti dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/06, ogni 10 anni il Gestore deve effettuare un monitoraggio del suolo.

Punto di emissione	analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
P_i	coordinate cartografiche, lunghezza piezometro, soggiacenza falda, parametri di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 ed i loro prodotti di degradazione	una tantum, entro un 6 mesi dalla comunicazione ex art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006	registro elettronico Rapporti di prova emessi da tenere a disposizione degli organi di controllo.	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
	coordinate cartografiche, lunghezza piezometro, soggiacenza falda, pertinenti parametri di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 ed i loro prodotti di degradazione	ogni cinque anni	registro elettronico Rapporti di prova emessi da tenere a disposizione degli organi di controllo.	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 11: indicazioni minime sul monitoraggio delle acque sotterranee

Punto di emissione	analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
V_i	coordinate cartografiche, granulometria, percentuale della frazione granulometrica compresa tra 2 mm e 2 cm, parametri di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 ed i loro prodotti di degradazione	una tantum, entro un 6 mesi dalla comunicazione ex art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006	registro elettronico Rapporti di prova emessi da tenere a disposizione degli organi di controllo.	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
	coordinate cartografiche, granulometria, percentuale della frazione granulometrica compresa tra 2 mm e 2 cm, pertinenti parametri di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 ed i loro prodotti di degradazione	ogni dieci anni	registro elettronico Rapporti di prova emessi da tenere a disposizione degli organi di controllo.	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 12: indicazioni minime sul monitoraggio del suolo

3.25 Sistema di gestione ambientale

[3.25.1] In riferimento all'art. 29-octies, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, il Gestore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise l'eventuale registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009.

[3.25.2] In riferimento all'art. 29-octies, comma 9, del D.Lgs. 152/2006, il Gestore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise l'eventuale registrazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

3.26 Modifica degli impianti o variazione del Gestore

[3.26.1] Nel rispetto degli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina del Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, il Gestore è tenuto a comunicare alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise:

- ogni modifica che intende apportare agli impianti, al processo e alle produzioni, fornendo tutti i dettagli necessari per le opportune valutazioni di merito;
- le eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto.

3.27 Dismissione e ripristino dei luoghi

[3.27.1] La dismissione dell'impianto deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza; il ripristino finale ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati ai sensi della normativa vigente, secondo quanto previsto dal piano di ripristino del sito approvato, ed in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

[3.27.2] Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata.

3.28 Prescrizioni da altri procedimenti autorizzativi

[3.28.1] Restano a carico del Gestore tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi, che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite dall'autorizzazione integrata. Non vengono sostituite le competenze dei VV.FF. e dell'A.S.Re.M in materia di prevenzione incendi e di ambienti di lavoro.

3.29 Piano di Monitoraggio

[3.29.1] Il Gestore ha l'obbligo di rispettare la tempistica riportata nel Piano di Monitoraggio presentato, trasmettendo all'Autorità Competente ed all'ARPA Molise, i dati necessari per verificare la conformità alle condizioni dell'autorizzazione integrata.

3.30 Obblighi di comunicazione

[3.30.1] Fermo restando gli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina del Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, il Gestore è tenuto a comunicare alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise gli eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, nonché gli eventi di superamento dei V.L.E. prescritti; analoga comunicazione viene data non appena è ripristinata la completa funzionalità dell'impianto.

4 Piano di Monitoraggio

[4.1.1] Il Gestore ha l'obbligo di rispettare la tempistica riportata nel Piano di Monitoraggio trasmettendo alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise i dati necessari per verificare la conformità alle condizioni

4.1 Criteri generali, esecuzione e revisione del Piano di Monitoraggio

[4.1.1] Il monitoraggio è mirato principalmente a verificare il rispetto dei BAT-AEL e dei V.L.E. previsti dall'A.I.A. e dalla normativa ambientale vigente, ed alla raccolta dei dati per la valutazione della corretta applicazione delle procedure di carattere gestionale.

[4.1.2] La documentazione presentata costituente il Piano di Monitoraggio è vincolante al fine della presentazione dei dati relativi alle attività di seguito indicate per le singole matrici monitorate. Qualsiasi variazione in relazione alle metodiche analitiche, strumentazione, modalità di rilevazione, ecc…, dovranno essere tempestivamente comunicate alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise: tale comunicazione costituisce domanda di modifica all'A.I.A., da comunicare e valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06.

[4.1.3] Tutte le verifiche analitiche e gestionali svolte in difformità a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio verranno considerate non accettabili e dovranno essere ripresentate nel rispetto di quanto indicato nell'autorizzazione integrata.

[4.1.4] Il Gestore deve condurre gli impianti secondo le procedure di carattere gestionale, opportunamente modificate, ove necessario, secondo quanto stabilito nell'autorizzazione integrata.

[4.1.5] Si ritiene opportuno ed indispensabile evidenziare la necessità di adeguati interventi di manutenzione degli impianti, comprese le strutture responsabili di emissioni sonore, di formazione del personale e di registrazioni delle utilities.

[4.1.6] Il Gestore deve attuare il Piano di Monitoraggio rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.

[4.1.7] Il Gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al Piano di Monitoraggio, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.

[4.1.8] Il Gestore deve assicurarsi di entrare in possesso degli esiti analitici degli autocontrolli in tempi ragionevoli, compatibili con i tempi tecnici necessari all'effettuazione delle analisi stesse. Il Gestore, inoltre, è tenuto all'immediata segnalazione di superamenti dei BAT-AEL e dei V.L.E., informando la Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise in caso di eventuale ripetizione della prestazione analitica a conferma dato.

[4.1.9] Come previsto dall'art. 29-undecies, il Gestore deve redigere annualmente una relazione descrittiva del monitoraggio effettuato ai sensi del Piano di Monitoraggio, contenente la verifica di conformità rispetto ai limiti puntuali ed alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata. La relazione dovrà essere inviata entro il 30 aprile dell'anno successivo, alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise. Si precisa che la relazione deve riportare una valutazione puntuale dei monitoraggi effettuati evidenziando le anomalie riscontrate, le eventuali azioni correttive e le indagini svolte sulle cause.

[4.1.10] Nel caso in cui si verifichino delle particolari circostanze quali superamenti dei V.L.E., emissioni accidentali non controllate da punti non esplicitamente regolamentati dall'A.I.A., malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di controllo e monitoraggio, incidenti ambientali ed igienico sanitari, situazioni di emergenza o di esercizio eccezionali, oltre a mettere in atto le procedure previste dal piano di emergenza, occorrerà avvertire la Regione MOLISE, la Provincia competente territorialmente, il Comune competente territorialmente e l'ARPA Molise nel più breve tempo possibile.

4.2 Dematerializzazione del cartaceo

[4.2.1] Si promuove, per quanto possibile, la gestione informatica di tutta la documentazione inerente i controlli A.I.A.; pertanto, si raccomanda la trasmissione di tutta la documentazione con l'utilizzo di posta elettronica certificata.

[4.2.2] Salvo espressa previsione di legge, per la registrazione dei dati, in alternativa al formato cartaceo, è consentita la registrazione in formato elettronico, purché sia firmato digitalmente ove necessario e la firma sia conforme alle previsioni di legge.

4.3 Gestione e presentazione dei dati

[4.3.1] Il Gestore deve conservare su supporto informatico tutti i risultati dei dati di monitoraggio per un periodo di almeno dieci anni, includendo anche le informazioni relative alla generazione dei dati. I dati che attestano l'esecuzione del Piano di Monitoraggio dovranno essere resi disponibili alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise ad ogni richiesta ed in particolare in occasione dei sopralluoghi periodici previsti dall'ARPA Molise.

[4.3.2] Tutti i rapporti dovranno essere trasmessi su supporto informatico. Il formato dei rapporti deve essere compatibile con lo standard "*Open Office Word processor*" per il testo e "*Open Office-Foglio di Calcolo*" per i fogli di calcolo e diagrammi riassuntivi. Eventuali dati e documenti disponibili solo in formato cartaceo dovranno essere acquisiti su supporto informatico per la loro archiviazione.

4.4 Validazione dei dati

[4.4.1] La validazione dei dati per la verifica del rispetto dei BAT-AEL e dei V.L.E. deve essere effettuata secondo quanto prescritto nell'autorizzazione integrata. In caso di valori anomali, deve essere effettuata una registrazione su file, individuandone le cause e le eventuali azioni correttive adottate, nonché le tempistiche di rientro dei valori standard.
[4.4.2] Tali dati dovranno essere riportati nel rapporto riassuntivo da trasmettere annualmente alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise.

4.5 Indisponibilità dati di monitoraggio

[4.5.1] In caso di indisponibilità dei dati di monitoraggio, che possa compromettere la redazione del rapporto annuale, il Gestore deve dare immediata comunicazione alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise, indicando le cause che hanno condotto alla carenza dei dati e le azioni intraprese per l'eliminazione dei problemi riscontrati.

4.6 Eventuali non conformità

[4.6.1] In caso di valori di emissioni non conformi ai BAT-AEL ed ai V.L.E. stabiliti nell'autorizzazione integrata, ovvero in caso di non conformità ad altre prescrizioni tecniche, deve essere predisposta una registrazione su file con individuazione delle cause e delle eventuali azioni correttive adottate, nonché delle tempistiche di rientro dei valori standard. Entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile, deve essere data una comunicazione dettagliata alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise, riportando le informazioni suddette e la durata presunta della non conformità. Alla conclusione dell'evento, il Gestore dovrà dare comunicazione del superamento della criticità, e fare una valutazione quantitativa delle emissioni complessive dovute all'evento.

[4.6.2] Tutti i dati dovranno essere riportati nel rapporto riassuntivo da trasmettere annualmente alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise.

4.7 Obbligo di comunicazioni annuale

[4.7.1] Entro il 30 aprile di ogni anno, il Gestore è tenuto a trasmettere alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise, un rapporto annuale contenente i dati necessari per verificare che lo stabilimento sia stato gestito conformemente alle condizioni riportate nell'autorizzazione integrata.

[4.7.2] Il Gestore deve trasmettere i dati relativi ai controlli delle emissioni alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise.

4.8 Attività a carico del Gestore

[4.8.1] Il Gestore svolge tutte le attività previste dal Piano di Monitoraggio presentato, anche avvalendosi di un laboratorio esterno preferibilmente accreditato.

[4.8.2] Il Gestore è tenuto a comunicare alla Regione Molise e all'ARPA Molise, in tempi utili, la data e l'ora fissata per i rilevamenti analitici dei monitoraggi/autocontrolli; gli stessi dovranno essere condotti sotto la diretta assistenza del personale dell'ARPA Molise.

[4.8.3] Il Gestore dovrà concordare con ARPA Molise le procedure per una corretta gestione dei monitoraggi/autocontrolli (modalità di verbalizzazione, conservazione dei campioni, partecipazione alle fasi di analisi, ecc…).

4.9 Attività a carico dell'Ente di controllo

[4.9.1] Le periodicità riportate sono comunque da ritenersi indicative e da valutarsi anche in base alle risultanze contenute nei report annuali che il Gestore è tenuto a fornire, come da prescrizioni e da Piano di Monitoraggio, alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise.

4.10 Emendamenti al Piano di Monitoraggio

[4.10.1] La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come riportati nel Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dal Gestore, potranno essere emendati, su proposta dell'ARPA Molise, anche a seguito di sopraggiunte criticità riscontrate nel corso dei controlli, nonché in caso di superamenti dei V.L.E. previsti dall'autorizzazione integrata.

4.11 Costo dei Controlli

[4.11.1] La tariffa per le attività di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 24 aprile 2008, determinata in base al numero e al tipo di prelievi ed analisi programmati per ciascun controllo nell'ambito del Piano di Monitoraggio, è calcolata con riferimento all'allegato V al D.M. 24 aprile 2008.

[4.11.2] Le prestazioni di campionamento ed analisi, programmate nell'ambito del Piano di Monitoraggio, ma non comprese nei tariffari di cui all'allegato V al D.M. 24 aprile 2008, sono calcolate con riferimento al vigente Tariffario dell'ARPA Molise. Nel caso in cui le metodiche di laboratorio, previste dal D.M. 24 aprile 2008, e quelle in uso nei laboratori ARPA Molise non siano coincidenti, l'attività/parametro sono eseguite secondo le metodiche ARPA Molise, applicando la tariffazione stabilita dal D.M. 24 aprile 2008.

[4.11.3] Le tariffe dei controlli programmati sono versati direttamente ad ARPA Molise, autorità di controllo ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

Allegato 1

Elenco delle produzioni attive autorizzate.

ACIDO POLILATTICO (PLA)

nome chimico 2-hydroxypropanoic acid, CAS no. 26100-51-6, EC/list no. 825-250-5, non classificato pericoloso, commercializzato granulato

Allegato 2

Elenco delle materie prime/ausiliari autorizzate.

LATTIDE

nome commerciale L-Lactide/D-Lactide, nome chimico (3r,6r)-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, CAS no. 13076-17-0, EC/list no. 603-436-5, stato fisico solido @ 20°C e 1013 hPa, composto organico con tensione vapore 0.28 Pa @ 25°C, temperatura di fusione / solidificazione 97 °C @ 102.1 kPa, temperatura di ebollizione 268°C @ 102.1 kPa, classificato pericoloso H319

OTTANOATO di STAGNO

nome commerciale stannous octoate, nome chimico tin bis(2-ethylhexanoate), CAS no. 301-10-0, EC/list no. 206-108-6, stato fisico liquido @ 20°C e 1013 hPa, composto organo metallico con tensione vapore 0.3 Pa @ 25 °C, temperatura di fusione/solidificazione 9 °C @ 101.3 kPa, classificato pericoloso H318 H317 H361 H412

2-ETIL-ESANOLO

Nome commerciale isooctanol, nome chimico 2-ethylhexan-1-ol, CAS no. 104-76-7, EC/list no. 203-134-3, stato fisico liquido @ 20°C e 1013 hPa, composto organico volatile con tensione vapore 93-380 Pa @ 20-50°C, temperatura di fusione/solidificazione -89 °C, temperatura di ebollizione 184-186°C @101.3 kPa, classificato pericoloso H332 H315 H319 H335

ALCHILFOSFATO

nome commerciale estere fosfato, nome chimico alcohols, C12- 15, ethoxylated, phosphates, CAS no. 68071-35-2, EC/list no. 500-185-2, non classificato pericoloso

OLIO DIATERMICO

Allegato 3

Elenco dei punti di emissione in atmosfera convogliate significativi e soggetti a monitoraggio/controllo ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006, con indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative, del sistema di contenimento/abbattimento e della durata delle emissioni in atmosfera.

Sigla	descrizione dei punti di emissione in atmosfera	sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera	tipologia di sostanza monitorata	portata emessa (Nm^3/h)	durata emissione	
					h/d	d/anno
E1	*emissione trattamento a umido scarichi di processo* sfiati di scarico dal gruppo vuoto della distillazione DEVO 1 / sfiati di scarico dal gruppo vuoto della distillazione DEVO 2 / scarico degli sfiati di polmonazione del serbatoio TK-41100-007 / scarico degli sfiati di polmonazione del serbatoio TK-41100-008 / scarico degli sfiati di polmonazione degli isoconteiner / scarico degli sfiati di polmonazione del serbatoio TK-41111-100 / scarico degli sfiati di polmonazione del serbatoio TK-41100-007 / scarico degli sfiati di polmonazione del serbatoio polmone impianto PLA (T-4111-901) / aspirazioni ambientali (sfiato da recipiente stoccaggio iniziatore, sfiato da recipiente stoccaggio catalizzatore, sfiato stoccaggio recipiente "*kat killer*")	lavaggio ad umido (wet scrubbing) con uso di soluzione acquosa caustica per il contenimento dei COV	polveri COV	2500	24	365
E2	*emissione fumi caldaia produzione vapore* impianto di combustione di fabbricazione BABCOK WANSON, serie BWD, mod. 15, alimentato a gas naturale di potenza termica nominale pari a 1025 kW_t	-	NO_2	2000	24	365
E3	*emissione aria da cristallizzatore* scarico degli sfiati della pompa a vuoto B-4110-02 associata al trasporto pneumatico del sistema di caricamento L-Lactide e D-Lactide / scarico della corrente d'aria calda utilizzata per il cristallizzatore / scarico della corrente di aria del trasporto pneumatico per il cristallizzatore e il sistema di packing	filtro a maniche per il contenimento delle polveri	polveri COV	2400	24	365

Allegato 4

Elenco dei punti di emissione in atmosfera non sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e dei punti di emissione in atmosfera convogliate non sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, con indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative, del sistema di contenimento/abbattimento e della durata delle emissioni in atmosfera.

sigla	descrizione dei punti di emissione in atmosfera	sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera	tipologia di sostanza emessa	portata emessa (Nm^3/h)	durata emissione	
					h/d	d/anno
E4	*degasatore preparazione acqua alimento caldaia*	-	-	-	-	-
E5	*motopompa antincendio* motopompa antincendio alimentata a gasolio di potenza meccanica nominale massima di 73.5 kW / 100 CV / 3000 rpm	-	-	-	-	-

Allegato 5

Elenco dei punti di emissione idrica da censire/autorizzare ex art. 101, comma 1, del D.Lgs.152/2006 con il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, con indicazione del corpo ricettore, della tipologia dello scarico e della durata dello scarico (proposta ARPA Molise).

sigla	descrizione dei punti di emissione idrica	corpo ricettore	tipologia scarico	durata emissione	
				h/d	d/settimane
S1 PP1	*acque reflue di processo e acque reflue domestiche* acque reflue di processo: acqua residua dell'impianto di demineralizzazione, prodotto di spurgo dell'impianto di produzione vapore, acque grigie interne di raccolta	fognatura consortile del C.S.I. Valle del Biferno	acque reflue ex art. 124, comma 2, del D.Lgs. 152/2006	24	7
S2 PP2	*acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne* acque reflue di dilavamento (superficie scolante scoperta pari a 2248 m^2), raccolte, canalizzate, separate dalle ulteriori acque di dilavamento meteorico, accumulate in vasche di prima pioggia idonee all'accumulo di 5 mm di acque meteorica di dilavamento uniformemente distribuita sulla superficie scolante scoperta e sottoposte preventivamente ad idoneo trattamento di depurazione per gli effetti dell'art. 18, comma 1, della "*Disciplina Scarichi*"	attraverso il reticolo idrografico superficiale, il corso d'acqua denominato "*Canale di bonifica n. 2*" (codice R14015.002)	acque reflue di dilavamento ex art. 2, comma 1, lettera e), della "*Disciplina Scarichi*"	-	-
S3 PP3	*acque di seconda pioggia e acque pluviali* acque reflue di seconda pioggia e acque pluviali, preventivamente sottoposte a trattamento di grigliatura, dissabbiatura e desoleatura	attraverso il reticolo idrografico superficiale, il corso d'acqua denominato "*Canale di bonifica n. 2*" (codice R14015.002)	acque meteoriche di dilavamento ex art. 2, comma 1, lettera d), della "*Disciplina Scarichi*"	-	-

Allegato 6

Piano di Monitoraggio del Gestore.

ARPA MOLISE

Richiesta

Alla Conferenza di servizio del 07.04.21, veniva richiesto:

1. Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) debitamente integrato e sviluppato;
2. relazione contenente il grado di applicazione delle BAT sui Polimeri.

Integrazioni di merito

In riferimento alla richiesta 1, viene integrato e maggiormente sviluppato il piano di monitoraggio e controllo seguendo il modello ARPAV Veneto "Note alla compilazione del Piano di Monitoraggio e Controllo generale" del 01.06.2011.

COMPONENTI AMBIENTALI

Materie prime e prodotti in ingresso

Denominazione	Modalità stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
Lattide	In magazzino Solido in octabin di cartone max 20 Tons	Polimerizzazione	Tons	Misura diretta	Controllo allo scarico Verifica diretta controllo di magazzino	NO
Ottanoato di stagno	Lattine in acciaio inox su pedana max 86 kg		Kg			NO
2-etil-esanolo	Fusto in acciaio inox su pedana max 3 Tons		Tons			NO
Estere fosfato	Fusto in plastica su pedana max 720 Kg		Kg			NO

I quantitativi, riportati nella colonna modalità di stoccaggio, corrispondono al totale dei singoli pezzi.

Prodotti finiti

Denominazione	Modalità di stoccaggio	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
PLA (FINALE)	max 50 tons corrispondenti a 50 octabins da 1000 kg/cad su pedana europallet	Tons	Misura diretta	Verifica diretta controllo di processo e di magazzino	NO

Risorse idriche

Tipologia di approvvigionamento	Punto misura	Fase di utilizzo	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
Acquedotto ad uso industriale (COSIB)	Contatore	Polimerizzazione Taglio	m^3	Misura diretta	Mensile	SI
Acquedotto ad uso Potabile (COSIB)	Contatore	Domestico	m^3	Misura diretta	Mensile	NO

Risorse energetiche

Descrizione	Tipologia	Fase di utilizzo	Punto misura	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
Energia importata da rete esterna	Energia elettrica	Polimerizzazione	Contatore	MWh	Misura diretta	Mensile	SI
Centrale termica	Energia termica	Polimerizzazione	Sistema interno di controllo di processo	MWh	Misura diretta	Mensile	SI

Consumo combustibili

Tipologia	Fase di utilizzo	UM	Metodo misura	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
Metano	Polimerizzazione Centrale termica	MWh	Sistema interno di controllo di processo	Misura diretta	Mensile	SI

Emissioni in aria

Punti di emissione (emissioni convogliate)

Punto di emissione	Provenienza/fase di produzione	Impianto di abbattimento (specificare tipologia)	Durata emissione giorni/anno	Durata emissione ore/giorno	Reporting
E1	Emissione trattamento a umido scarichi di processo	Scrubber	Ciclo continuo		SI
E2	Emissioni fumi caldaia produzione vapore	Filtro			SI
E3	Emissione aria da cristallizzatore	Scrubber			SI
E4	Emissione degasatore preparazione acqua alimento caldaia	Nessuno			SI

Inquinanti monitorati

Provenienza o fase di produzione	Punti di emissione	Parametro	UM	Frequenza autocontrollo	Metodo di misura	Fonte del dato	Reporting
Polimerizzazione	E1	Polveri	mg/Nm^3	Annuale	Strumentale	Misura diretta	SI
		VOC	mg/Nm^3				SI
Caldaia	E2	Polveri	mg/Nm^3				SI
		NO_x	mg/Nm^3				SI
Cristalizzatore	E3	Polveri	mg/Nm^3				SI
		VOC	mg/Nm^3				SI

Emissioni in acqua

Punti di emissione

Punto di emissione	Provenienza	Recapito (fognatura, corpo idrico)	Impianto di Trattamento	Durata emissione giorni/anno	Durata emissione ore/giorno	Reporting
S1	Acque piovane e scarichi industriali	Rete COSIB Termoli	Disoleatore	Discontinuo		SI

Inquinanti monitorati

Provenienza/ fase di produzione	Punto di emissione	Parametro	UM	Frequenza autocontrollo	Metodo di misura	Fonte del dato	Reporting
Disoleatore	S1	Cloruri	ppm	Mensile	Strumentale	Analisi di laboratorio	SI
		Altri parametri Allegato 5 Tab.3 D.Lgs. 156/06	Vari	Annuale	Strumentale	Analisi di laboratorio	SI

Rumore

Valutazione n.	Posizione punto di misura	Altezza del punto di misura	Ricettore cui è riferita la misura	Condizioni di funzionamento degli impianti	Parametro valutato	Frequenza monitoraggio	Reporting
1	Confine aziendale lato est	100 cm	Prossimità sorgente	A regime	Livello di rumore ambientale	Annuale	SI
2	Confine aziendale lato nord	100 cm	Prossimità sorgente				
3	Confine aziendale lato sud	100 cm	Prossimità sorgente				
4	Edifici abitativi in direzione ovest	100 cm	Edifici abitativi a 120 m				

Rifiuti

Rifiuti prodotti

Descrizione Rifiuti	Codice CER	Modalità stoccaggio	Smaltimento (codice)	Recupero (codice)	Modalità di controllo e di analisi	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
Imballaggi in carta e cartone	150101	In contenitori idonei all'interno dell'area dedicata in muratura e tetto		R13	Peso (t/anno)	Misura diretta	Registro di Carico e Scarico	SI (MUD)
Imballaggi in plastica	150102				Peso (t/anno)			
Pedane in legno	150103				Peso (t/anno)			
Imballaggi metallici	150104				Peso (t/anno)			
Imballaggi misti	150106				Peso (t/anno)			
RAEE	160214				Peso (t/anno) Analisi			
Toner stampanti	160216				Peso (t/anno) Analisi			
Comp. in ferro/acciaio	170405				Peso (t/anno)			
Olio lubrificante esausto	130208*		D15		Peso (t/anno) Analisi			
Fusti/pedane/imballaggi	150110*							
Stracci sporchi meccanici	150202*							
Lana di vetro/materiali isolanti	170603*							
Illuminazione neon	200121*							
Apparecchiature	160213*							
Apparecchiature (stampanti)	160214*							
Acque reflue da produzione	070201*	Cisternette fusti presso impianto						

Suolo e sottosuolo

Acque di falda

Punto di misura/piezometro	Parametro/ inquinante	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
Piezometro 1	Cloruri	ppm	Analisi di laboratorio	Annuale	SI
	Altri parametri Allegato 5 Tab.3 D.Lgs. 156/06	Vari			

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Controllo fasi critiche, manutenzioni, stoccaggi

Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

Fase di produzione	Attività controllo	Parametri esercizio	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
Polimerizzazione	Continua mediante sistema centralizzato	Vari	Varie	Misura diretta	Continuo	NO

Interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti di abbattimento degli inquinanti

Macchinario	Tipo di intervento	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
Scrubber	Ispezione ed eventuale pulizia	Misura diretta	Mensile	SI
Disoleatore				
Caldaia				

Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Descrizione	Parametri di controllo	Modalità controllo	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
Vasche	Tenuta	Ispettiva	Misura diretta	Mensile	SI
Serbatoi					
Bacino di contenimento					

Allegato 7

Aggiornamento del Piano di Monitoraggio del Gestore.

RIFIUTI

In allegato viene allegata una planimetria di stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di rifiuti.
Inoltre, ad integrazione di quanto già prodotto, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni:

Codice CEER	Descrizione	Quantità (Kg/anno)	Stato	Attività	Destinazione	Modalità di deposito	Ubicazione deposito	Capacità deposito*
150101	Imballaggi in carta e cartone	800	Solido	Produzione	R/D	Contenitore	Box	10 m^3
150102	Imballaggi in plastica	1000	Solido	Produzione	R/D	Contenitore	Box	10 m^3
150103	Pedane in legno	500	Solido	Produzione	R/D	Accatastamento	Box	10 m^3
150104	Imballaggi metallici	500	Solido	Produzione	R/D	Contenitore	Box	10 m^3
150106	Imballaggi misti	1000	Solido	Produzione	R/D	Contenitore	Box	10 m^3
160214	RAEE	10	Solido	Produzione	R/D	Contenitore	Box	1 m^3
160216	Toner stampanti	50	Solido	Produzione	R/D	Contenitore	Box	1 m^3
170405	Comp. in ferro/acciaio	5000	Solido	Produzione	R/D	Contenitore	Box	10 m^3
130208*	Olio lubrificante esausto	300	Liquido	Produzione	R/D	Fusto a tenuta	Box	10 m^3
150110*	Fusti/pedane/imballaggi	4000	Solido	Produzione	R/D	Contenitore con vasca	Box	10 m^3
150202*	Stracci sporchi meccanici (materiali assorbenti)	500	Solido	Produzione	R/D	Fusto	Box	10 m^3
170603*	Lana di vetro/materiali isolanti	300	Solido	Produzione	R/D	Big Bag	Box	1,25 m^3
200121*	Illuminazione/neon	100	Solido	Produzione	R/D	Big Bag	Box	1,25 m^3
160213*	Apparecchiature (monitor PC)	100	Solido	Produzione	R/D	Su pedana	Box	10 m^3
160214*	Apparecchiature (stampanti)	100	Solido	Produzione	R/D	Su pedana	Box	10 m^3
070201*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	ca. 840.000	Liquido	Produzione	R/D	Cisterna	Cisterna	1 m^3

* Capacità massima

I rifiuti, in deposito temporaneo, saranno gestiti e smaltiti secondo l'attuale normativa vigente rispettando i quantitativi di stoccaggio temporaneo ossia 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi (art. 183, comma 1, lett. bb), del D.lgs 152/2006 smi), e saranno avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito.

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA

In riferimento al D.Lgs. 102/2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", si precisa che l'azienda ha un consumo annuo previsto di 4.731 MWh (4,731 GWh) e pertanto superiore a 1 GWh.
Per le caratteristiche di grade impresa, l'azienda non supererà le 250 unità effettive. Per il discorso del fatturato annuo, maggiore di 50 milioni di euro, o di un Bilancio annuo, maggiore di 43 milioni di euro, occorrerà la messa in esercizio e l'analisi per almeno due anni.
Nel contempo l'azienda intende adottare un sistema di gestione volontaria (EN ISO 14001), in cui è incluso un audit energetico realizzato in conformità ai criteri elencati all'allegato 2 al Dlgs 102/2014.

ALTRO

Alla presente nota viene allegata una Planimetria dell'approvvigionamento e distribuzione idrica.
Alla luce di quanto esposto, viene presentato una modifica al piano di monitoraggio, come di seguito riportato.

Emissioni in aria - Punti di emissione (emissioni convogliate)

Punto di emissione	Provenienza/fase di produzione	Impianto di abbattimento	Durata emissione giorni/anno	Durata emissione ore/giorno	Reporting
E1	Emissione trattamento a umido scarichi di processo	Scrubber	Ciclo continuo		SI
E2	Emissioni fumi caldaia produzione vapore	Filtro			SI
E3	Emissione aria da cristallizzatore	Scrubber			SI
E4	Emissione degasatore preparazione acqua alimento caldaia	Nessuno	Ciclo discontinuo		SI

E5	Emissione Motopompa	Nessuno		SI

Emissioni in aria - Inquinanti monitorati

Provenienza o fase di produzione	Punti di emissione	Parametro	UM	Frequenza autocontrollo	Metodo di misura	Fonte del dato	Reporting
Polimerizzazione	E1	Polveri	mg/Nm^3	Annuale	Strumentale	Misura diretta	SI
		VOC	mg/Nm^3				SI
Caldaia	E2	Polveri	mg/Nm^3				SI
		NO_x	mg/Nm^3				SI
Cristalizzatore	E3	Polveri	mg/Nm^3				SI
		VOC	mg/Nm^3				SI

Emissioni in acqua - Punti di emissione

Punto di emissione	Provenienza	Recapito (fognatura, corpo idrico)	Impianto di Trattamento	Durata emissione giorni/anno	Durata emissione ore/giorno	Reporting
S1	Acque di processo 2 Acque nere da impianti sanitari	Rete consortile acque nere	= = =	Discontinuo		SI
S2	Acque di pioggia e dilavamento tetti Acque di piazzale	"Canale di bonifica n. 2" Codice R14015.002	Disoleatore	Discontinuo		SI

Emissioni in acqua - Inquinanti monitorati

Provenienza/ fase di produzione	Punto di emissione	Parametro	UM	Frequenza autocontrollo	Metodo di misura	Fonte del dato	Reporting
Disoleatore	S1	Cloruri	ppm	Mensile	Strumentale	Analisi di laboratorio	SI
		Altri parametri Allegato 5 Tab.3 D.Lgs. 156/06	Vari	Annuale	Strumentale	Analisi di laboratorio	SI

Interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti di abbattimento degli inquinanti

Macchinario	Tipo di intervento	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
Scrubber	Ispezione ed eventuale pulizia	Misura diretta	Mensile	SI
Disoleatore				
Caldaia				
Motopompa				